Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1941-XIX, registro n. 4 Guerra, foglio n. 345.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Contadini Giuseppe di Arcangelo e fu Morleschi Lucia, da Montefiascone (Viterbo), 1° capitano CC. RR. 5ª divisione CC. NN. In commutazione della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto 1° luglio 1937-XV. — Ufficiale di grande ardimento e perizia in operazioni coloniali, comandante volontario di un gruppo bande irregolari avente il compito di proteggere, per una serie di giornate operative, l'avanzata di una grande unità attraverso terreno sconosciuto, insidioso e difficile, reso ancora più impraticabile ed infido da una barriera di fumo e di fiamme provacata da vastissimi incendi dal nemico, assolveva brillantemente il suo compito disperdendo ragidamente nuclei nemici che tentavano opporsi al movimento, dando prova di arditezza, capacità e prontezza di decisione. Precedendo la grande unità scontratosi con forze nemiche organizzate a difesa, senza attendere il concorso delle altre truppe, con audace manovra le attaccava decisamente e le travolgeva. Occupato importante capoluogo e accertato che nuclei nemici, favoriti dalle popolazioni, tentavano un colpo di mano sul tergo delle nostre colonne in marcia, effettuava con ardimento e prontezza una riuscita spedizione punitiva. Nel ciclo operativo, con azione ardita ed avveduta, agevolava l'avanzata della grande unità, conseguiva la sottomissione di intere masse di popolazione e di importanti capi e notabili, catturando ingente quantità di armi e munizioni. — Adi Abò-Ad Mebrid-Az Darò-Sciré, 25 febbraio-6 marzo 1936-XIV.

Lami Salvatore di Fabio e di Alma Batacchi, da Livorno, centurione 192ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia CC. NN., in situazione ed in terreno particolarmente difficile, ha condotto il suo reparto con perizia e non comune ardimento, riuscendo dopo una intera giornata di lotta, con arditi e ripetuti assalti alla baionetta da lui personalmente guidati, a conquistare forti posizioni avversarie tenacemente difese, infliggendo al nemico fortissime perdite e contribuendo in modo decisivo al felice esito del combattimento. — Valle Gabat Calaminò, 21 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Isabella Arturo fu Michele e di Virginia Garzena, da Torino, seniore 192ª legione CC. NN. — Comandante di un battaglione CC. NN., in una ardita ricognizione offensiva, visto che una nostra colonna laterale di scorta ad un comandante di Corpo d'armata era stata violentemente attaccata ed in parte accerchiata da forze preponderanti avversarie, conduceva i propri reparti al contrattacco con tanta abilità, decisione e sprezzo del pericolo da mettere prontamente in fuga il nemico, dopo avergli inflitto numerose perdite. Bello esempio di ardimento e di cameratesca cooperazione sul campo di battaglia. — Addi Hotza (Macallè), 5 gennaio 1936-XIV.

Olivas Michele fu Salvatore e fu Vannini Matilde, da Bono (Sassari), 1° seniore 5ª divisione CC. NN. « 1° Febbraio ». — Volontario al comando di un battaglione, colpito da scheggia di bomba all'occhio destro durante una esercitazione, nonostante la gravità della ferita, continuò di dirigere il lancio, dimostrando serenità di animo e alto sentimento del dovere. Rimasto mutilato e dimesso dall'ospedale, rinunciava alla licenza di convalescenza e raggiungeva in A. O. I. la propria divisione. Al comando di un battaglione prima, e successivamente al comando della base logistica divisionale, in situazioni particolarmente difficili, dava nuova prova di valore personale, garantiva la difesa di detta base da pericolose infiltrazioni di bande abissine ed assicurava i rifornimenti della sua grande unità. — Mai Mogù Enni, febbraio-marzo 1936-XIV.

Ruscica Ezechia Paolo fu Gaetano e di Carmela Carpintori, da Canicattini Bagni (Siracusa), 1° capitano comando 30ª divisione « Sabauda ». In commutazione della croce di guerra al valor militare, conferitagli con Regio decreto 16 dicembre 1937-XVI. — Comandante del reparto comando della brigata di fanteria Sabauda, partecipava a tutta la campagna etiopica ed alle successive azioni di grande polizia coloniale, sempre distinguendosi per slancio, spirito di abnegazione e valore insigne. Durante la battaglia per la caduta di Amba Aradam e alla conquista di Amba Alagi, inviato dal suo comandante nei posti più avanzati per rilevare situazioni e per avere notizie sicure sulla consistenza del nemico assolveva brillantemente il suo compito ancorchè costretto ad attraversare zone fortemente battute dal fuoco avversario. Confermava per le sue preclari doti di combattente sicuro e sprezzante di ogni rischio durante la marcia su Addis Abeba e nell'azione di soffocamento di ogni principio di rivolta tentato in tale città da nuclei di ribelli. Esempio costante di elevate virtù militari. — Adigrat-Macallè-Amba Alagi-Addis Abeba, 2 ottobre 1935-30 luglio 1936-XVI.

(780)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio n. 354.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alemù Tezazù, sciumbasci (6430). — Durante un violento combattimento contro forze nemiche preponderanti, ferito gravemente al petto, non desisteva dalla lotta, fino a quando l'avversario non era volto in fuga. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Berhè Fellè, muntaz (47092) (*alla memoria*). — Durante un violento combattimento, leggermente ferito, rifiutava ogni soccorso e non desisteva dalla lotta. In successivo assalto, mentre animosamente si lanciava contro il nemico, cadeva colpito a morte, immolando gloriosamente la vita sul campo.

Berhè Merrag, buluc basci (25894) (*alla memoria*). — In un violento combattimento contro numerose forze ribelli, più volte conduceva i propri uomini all'assalto, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo ed infliggendo al nemico rilevanti perdite. Ferito a morte, incitava ancora gli ascari fino all'ultimo anelito. Esempio di spirito di sacrificio ed alto senso del dovere.

Chiflà Tellà, buluc basci (59257) (*alla memoria*). — Durante un combattimento, per meglio colpire il nemico col tiro della propria arma, si spingeva avanti, sotto intenso fuoco di fucileria, infliggendo

gravi perdite all'avversario. Successivamente, contro l'incalzante mossa ribelle guidava i propri uomini in violento corpo a corpo, finchè, colpito a morte, immolava gloriosamente la vita sul campo.

Cubrom Gheremedin, muntaz (57747) (*alla memoria*). — Durante un violento combattimento contro rilevanti forze ribelli, si lanciava all'assalto alla testa dei propri uomini e, occupata la posizione, continuava a combattere finchè, sopraffatto dal numero, immolava gloriosamente la vita sul campo.

Ibrahim Ada, muntaz (66287) (*alla memoria*). — Capo arma, partecipava attivamente alla tenace resistenza di una posizione circondata dai ribelli, infliggendo rilevanti perdite all'avversario. Successivamente, in un momento di minore pressione nemica, concorreva al trasporto in barella del proprio ufficiale, gravemente ferito, e, colpito a sua volta, cadeva gloriosamente sul campo.

Mail Goitom, buluc basci (54250). — Costante esempio di ardimento e sempre alla testa dei suoi uomini, costringeva alla fuga numerose forze ribelli. Ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso e non desisteva dalla lotta finchè, in successivo violento assalto, riportava una seconda grave ferita.

Omar Sertè, sciumbasci (11005) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, dava costante prova di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. In successivo contrattacco, sempre tra i primi, trascinava con l'esempio i propri uomini finchè dopo un violento corpo a corpo immolava gloriosamente la vita sul campo.

Zeudè Tesfaghi, buluc basci (38036). — Durante un violento combattimento, ferito gravemente il porta arma, afferrava il fucile mitragliatore e si lanciava animosamente all'assalto, alla testa dei propri uomini. Ferito continuava a combattere, finchè riportava una seconda grave ferita.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Aden Galgial, ascari (29869). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante uno scontro era di esempio ai compagni per aggressività e sprezzo del pericolo. Ferito leggermente, rifiutava ogni cura e continuava a combattere fino al felice esito dell'operazione.

Abdu Seif Adufi, muntaz (22934). — Comandante di nucleo esploratori, si prodigava instancabilmente per la sicurezza dell'avanguardia. Impegnato il combattimento, s'infiltrava con i suoi uomini fra i nuclei nemici, che costringeva alla fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Alemaiò Mangascià, muntaz (97919). — Durante un violento combattimento contro rilevanti forze ribelli, era di esempio per slancio e sprezzo del pericolo. Sotto intenso fuoco avversario, nel generoso tentativo di soccorrere un ascaro ferito, rimaneva ferito a sua volta. Incurante di sè, continuava nel nobile intento, dando prova di abnegazione e di ardimento.

Ahmed Assan Beidani, muntaz (24094). — Capo arma, in aspro combattimento, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Assunto il comando di un buluc, lo guidava all'assalto, infliggendo ai ribelli forti perdite.

Aman Abdulla Scecal, muntaz (28274). — Comandante di una pattuglia di esplorazione, durante un combattimento, si prodigava instancabilmente per la sicurezza del reparto. Successivamente, incurante del pericolo, si infiltrava fra i nuclei nemici più avanzati, tenendo la posizione per tutta la durata del combattimento.

Asci Sobrie Averghidir, ascari (26217). — In uno scontro con forze ribelli, si prodigava incessantemente, incurante del fuoco nemico, portando il suo contributo là dove maggiore era la minaccia. Incaricato di sorprendere un nucleo di ribelli e di batterlo a colpi di bombe a mano, riusciva appieno nell'incarico avuto, sì da obbligare il nemico a scoprirsi al tiro delle nostre armi e di porsi in fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Ghebriet Mesgun, muntaz (63553). — Ferito, appena medicato, tornava in linea e, ripreso il comando del buluc, lo guidava in successivi assalti contro ribelli.

Mohamud Ali Soliman, muntaz (23772). — Durante un combattimento, comandante di una pattuglia di fiancheggiamento, non esitava ad impegnarsi contro superiori forze nemiche, attaccando con ardimento e sprezzo del pericolo e riuscendo a sventare, con la sua azione, una pericolosa minaccia sul fianco del reparto.

Mohusson Cahassai, muntaz (73809). — Ferito, per non distogliere uomini dalla lotta, rifiutava ogni soccorso, fino a quando l'avversario non era definitivamente sconfitto. Esempio di alto senso del dovere.

Said Mohamed Suacron, ascari (23670). — Capo arma, in un violento combattimento, ferito alla testa, continuava, nella lotta, rifiutando ogni soccorso ed incitando i compagni a proseguire nell'azione.

Sala Said Genedi, ascari (24061). — Durante l'attacco contro insidiosa posizione, si distingueva per coraggio e spirito aggressivo. Sempre fra i primi, nonostante l'intenso fuoco avversario, si prodigava instancabilmente per assicurare il tempestivo intervento della propria arma, finchè rimaneva ferito. Costante esempio di abnegazione ed alto senso del dovere.

Tesemmà Agi, muntaz (23548). — Durante un violento combattimento contro sovverchianti forze ribelli, visto cadere ferito il proprio ufficiale, con sereno sprezzo del pericolo, accorreva in suo soccorso. Ferito a sua volta, continuava nel nobile intento, dimostrando alto senso del dovere e spirito di sacrificio.

Ussen Aliò Galgial, ascari (23832). — In un combattimento, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito ad una gamba, ai compagni accorsi faceva segno di andare avanti e proseguiva nell'azione, senza curarsi di lui. Esempio di alto senso del dovere.

CROCE DI GUERRA

Abdi Ali Bimal, muntaz (24403). — Durante un combattimento, guidava i suoi uomini all'attacco di forte posizione nemica, incitandoli con l'esempio del suo ardimento. Successivamente, quale comandante di pattuglia di fiancheggiamento, respingeva energicamente le minacce di nuclei avversari, portandosi dove maggiore era il pericolo.

Abdi Mohamed Gagial, muntaz (24378). — Porta arma tiratore di mitragliatrice d'accompagnamento al seguito di una compagnia fucilieri fortemente impegnata contro forze ribelli nemiche, concorreva, con il tiro preciso e continuo della sua arma al successo della medesima. Per meglio individuare l'avversario, si esponeva più volte, allo scoperto, incurante della viva reazione avversaria e, incitando i suoi uomini, infliggeva al nemico sensibili perdite. Esempio mirabile di disciplina, volontà tenace, slancio ed ardimento personale.

Abdulla Omar Uaesle, ascari (26807). — Ascari di spiccate qualità militari, dava numerose prove di valore durante tutta la campagna. In un furioso combattimento, si distingueva per aggressività e sprezzo del pericolo, di costante esempio ai compagni in ogni punto più minacciato.

Abdulle Guled Omar Mohamud, muntaz (26201). — Porta arma tiratore, si portava primo dove maggiore era il rischio, per meglio individuare l'avversario, si esponeva più volte allo scoperto e, incurante della viva reazione avversaria, col tiro preciso e continuo della propria arma, infliggeva al nemico sensibili perdite.

Abduraman Issa Ali Soliman, ascari (23768). — In un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, si faceva notare per raro coraggio e sprezzo del pericolo. Incurante del fuoco nemico, si portava sempre nei punti più esposti. Il suo comportamento era di esempio ai compagni.

Abuhar Ali Uadan, iusbasci (17733). — Graduato di un battaglione impegnato in un aspro combattimento, si faceva notare per il suo coraggio e lo sprezzo del pericolo. Sotto intenso fuoco avversario, si portava più volte allo scoperto, pur di poter meglio identificare la posizione del nemico, sul quale dirigeva il tiro dei suoi ascari.

Ahmed Assan Aortoble, buluc basci (384). — Durante un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, si faceva notare per coraggio e spirito aggressivo. Incitava gli ascari, dandone egli stesso l'esempio, a persistere nell'azione. Con calma, riceveva gli ordini dai superiori e li impartiva ai combattenti. E' stato di valido aiuto per la buona riuscita dell'azione del reparto.

Ahamed Mohamed Omar Mohamud, muntaz (10982). — Porta arma tiratore, si portava primo dove maggiore era il rischio. Per meglio individuare l'avversario, si esponeva più volte allo scoperto e, incurante della viva reazione avversaria, col tiro preciso e continuo della propria arma, infliggeva al nemico sensibili perdite.

Ahmed Surian Auadle, muntaz (29154). — Porta arma tiratore, si portava primo dove maggiore era il rischio. Per meglio individuare l'avversario, si esponeva più volte allo scoperto e, incurante della viva reazione avversaria, col tiro preciso e continuo della propria arma, infliggeva al nemico sensibili perdite.

Ali Adbi Auadle, muntaz (24295). — Comandante di buluc, in un combattimento, era sempre alla testa dei suoi uomini, incitandoli con la voce e con l'esempio. Incurante del pericolo, si portava dove più intensa era la lotta, dando ripetute prove di ardimento ed alto senso del dovere.

Ali Derar, muntaz (67901). — Comandante di una squadra mitragliatrici pesanti percorse con slancio zone intensamente battute, spingendosi per primo su posizioni saldamente difese. Graduato ardito, deciso, sprezzante del pericolo dava fulgide prove di valore e capacità.

Arrale Alissò Abgale, buluc basci (5858). — Graduato porta gagliardetto del battaglione, noncurante del pericolo, sotto intenso fuoco di fucileria nemica, rimaneva in piedi, tenendo alto l'emblema del reparto ed incitando i compagni ad avanzare. Per tutto il combattimento, il suo comportamento fu di esempio e di sprone agli altri.

Assan Ali Bobilen, muntaz (26806). — Graduato intelligente e coraggioso, alla testa del suo buluc, durante un furioso combattimento, sosteneva con mirabile sangue freddo l'urto di forze ribelli superiori, difendendo il fianco del reparto e contrattaccando poi decisamente concorreva con audace azione a fugare il nemico.

Assan Ali Scekal, muntaz (29975). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio e sprezzo del pericolo, durante un combattimento portava arditamente il suo buluc all'attacco di posizione nemica insidiosa e ben difesa, incitando i suoi uomini con la voce e con l'esempio.

Assanò Abdiò Boorad, ascari (28348). — Capo arma durante un combattimento, dirigeva con coraggio e sprezzo del pericolo il fuoco della propria arma contro un nucleo di ribelli che tentava infiltrarsi nelle nostre linee, riuscendo a sventare la minaccia e ad infliggere al nemico numerose perdite.

Assan Caire Averghidir, ascari (25020). — Durante un violento combattimento, si lanciava arditamente con altri compagni per sventare un'insidia nemica. Benchè ferito, continuava nella lotta, incurante di se, dando ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo.

Assan Giumale Galgial, muntaz (24479). — Durante un combattimento, benchè febbricitante, assumeva volontariamente il comando di una pattuglia, alla testa della quale, in terreno difficile ed insidioso, raggiungeva, sotto il fuoco avversario, le difese nemiche. Successivamente dava costanti prove di coraggio e di sprezo del pericolo.

Boc Ersi Isak, muntaz (30479). — Muntaz addetto ai quadrupedi, in un aspro combattimento, messili al coperto, si portava in linea, assumendo il comando di un nucleo di ascari. Visto il suo fronte minacciato dal nemico incalzante, alla testa dei suoi uomini, contrattaccava i ribellli, mettendoli in fuga. Col suo sprezzo del pericolo e col suo sangue freddo, era di esempio ai compagni.

Eden Ibrahim Elai, ascari (28696). — Porta ordini, in un aspro combattimento, si faceva notare per raro coraggio e sprezzo del pericolo. Per esplicare le sue mansioni era costretto ad attraversare più volte zone battute da intenso fuoco nemico. Il suo zelo e la sua calma garantivano sempre il collegamento con i reparti più avanzati.

Gulet Ualal Uadan, muntaz (31340). — Graduato valoroso ed autorevole, costantemente ha dimostrato in vari ed aspri combattimenti, belle doti di coraggio, di energia e sprezzo del pericolo.

Ibrahim Assan Auadle, ascari (23706). — Porta ordini, in un aspro combattimento, si faceva notare per coraggio e sprezzo del pericolo. Per esplicare le sue mansioni doveva attraversare più volte zone molto battute. Faceva si che fosse mantenuto sempre il collegamento col comando di battaglione.

Iohannes Destà, buluc basci (60796). — Comandante di buluc, guidava i propri uomini all'attacco di forti posizioni nemiche, dando prova di elevato spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo e contribuendo validamente al felice esito dell'azione.

Iusuf Mohamed Ogaden, ascari (37909). — Ascari generoso, di virtù militari spiccate, durante un combattimento si lanciava primo contro nuclei ribelli che tentavano un'insidia sul fianco del reparto incitando i compagni col suo esempio e concorrendo col suo prezioso intuito a sventare la minaccia avversaria.

Iusuf Osman Suacron, muntaz (23702). — Muntaz addetto alle salmerie, in un aspro combattimento, messi i quadrupedi in posto coperto, si portava in linea, facendosi notare per raro coraggio e sprezzo del pericolo. Incurante del fuoco nemico, si portava sempre nei punti più esposti, incitando gli ascari a persistere nell'azione.

Mahmud Agi Dafet, buluc basci (6345). — Durante un combattimento, guidava arditamente il buluc all'attacco di munite posizioni nemiche, dando prova di calma e sprezzo del pericolo.

Mohamed Aliò Dafet, ascari (23895). — Capo arma provetto e valoroso, dette sempre belle prove di ardimento. Durante uno scontro rimaneva coraggiosamente a difesa di una importante posizione, sostenendo valorosamente l'attacco di forze nemiche preponderanti. Esempio di abnegazione ed alto senso del dovere.

Mohamed Eli Merehan, muntaz (24432). — Graduato ardimentoso e capace, ha dimostrato, in vari e duri combattimenti, instancabile ed energico, spiccate doti di valore, di iniziativa personale e di sprezzo del pericolo.

Mohamed Gelle Abgal, muntaz (24321). — Addetto ai quadrupedi del reparto, durante aspro combattimento, si prodigava instancabilmente per assicurare il rifornimento delle munizioni. Visto cadere ferito un muletto che trasportava munizioni ad una sezione armi pesanti fortemente impegnata, si caricava le cassette sulle spalle e, attraversando zona fortemente battuta dall'avversario, portava a termine il compito assegnatogli. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Mussa Amin Auadle, ascari (25864). — Mitragliere tiratore, durante un combattimento, si portava audacemente con coraggio e sprezzo del pericolo sul fianco del nemico attaccante, battendolo efficacemente con la sua arma e volgendolo in fuga.

Osman Abdulla Agiuran, muntaz (26952). — In un aspro combattimento si faceva notare per raro coraggio e spirito aggressivo. Incurante del pericolo, si offriva più volte per portare ordini ai reparti più avanzati, attraversando zone molto battute dal fuoco nemico. Contribuiva così a mantenere il collegamento con i reparti.

Osman Mohamed Desciscià, muntaz (23756). — Porta arma tiratore di mitragliatrice d'accompagnamento al seguito di una compagnia fucilieri fortemente impegnata contro forze ribelli nemiche, concorreva, con il tiro preciso e continuo della sua arma al successo della medesima. Per meglio individuare l'avversario, si esponeva più volte, allo scoperto, incurante della viva reazione avversaria e, incitando i suoi uomini, infliggeva al nemico sensibili perdite. Esempio mirabile di disciplina, volontà tenace, slancio ed ardimento personale.

(582)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.
Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE presentata nell'udienza del 30 luglio 1940-XVIII sul decreto che approva il regolamento per il personale civile di ruolo degli **Istituti** di prevenzione e di pena.

SIRE,

Il regolamento per il personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena si inserisce come elemento essenziale nella serie delle riforme attuate dal Fascismo nel campo dell'esecuzione penale.

Queste riforme hanno avuto inizio con il codice penale del 1930, il quale ha mutato fondamentalmente la natura della pena assegnandole la finalità di emenda del condannato oltre a quella tradizionale e prevalente di castigo, e ha adottato un sistema di misure amministrative di sicurezza essenzialmente dirette alla rieducazione e alla cura delle persone che ad esse sono sottoposte.

Conseguentemente, molti istituti dell'esecuzione penale han subito una profonda trasformazione, altri sono spariti per far posto a nuovi istituti. Basti ricordare l'isolamento, l'osservazione e il riparto dei detenuti, i loro rapporti con il mondo esterno, le norme di condotta e di disciplina, la specializzazione degli stabilimenti, l'organizzazione del lavoro, l'assistenza religiosa, il sistema progressivo d'esecuzione che va sino alla liberazione condizionale e alla grazia, la licenza per gli internati negli stabilimenti per l'esecuzione di misure di sicurezza, ecc.

Il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787, disciplinando tutta questa materia, ha imposto una ininterrotta opera di individualizzazione, cioè quella precisa adeguazione del trattamento penitenziario ai singoli individui che la scienza e la prassi penitenziaria definiscono la condizione prima e fondamentale per conseguire il riadattamento sociale di quanti sono caduti nel delitto.

Questa attività di individualizzazione è una esigenza ancora più sentita nel trattamento dei minorenni, dopo che il nuovo ordinamento della giustizia minorile, realizzato con il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 e

modificato con il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e con il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721, ha solennemente affermato che nei riguardi dei minorenni lo Stato educa sempre, anche quando punisce.

Ora se l'individualizzazione penale è sempre una funzione delicata e ardua, difficilissima è quella che si attua nella fase esecutiva perchè non si esaurisce in un giudizio e in un provvedimento, ma esige un esame ininterrotto del soggetto e continue modificazioni nel suo trattamento, il quale va atteggiato alla sua personalità, che è mutevole, perchè non insensibile, di regola, agli effetti salutari dell'esecuzione penale.

E' evidente che questo sì difficile compito di individualizzare il trattamento dei condannati e degli internati spetta per la maggior parte ai funzionari preposti all'esecuzione penale, e tra essi principalmente a quelli che appartengono al personale civile di ruolo, che hanno le maggiori responsabilità nel governo degli stabilimenti.

Collaborazione analoga si è stabilita tra i direttori degli istituti di prevenzione e di pena e le autorità del p. m. presso i singoli tribunali per l'espletamento dei compiti relativi alla assistenza delle famiglie dei detenuti e dei liberati dal carcere, la quale si attua con un'opera silenziosa e modesta, ma ardua e nobilissima che ha già acquistate inobliabili benemerenze sociali.

E' evidente che tutti questi compiti affidati ai funzionari penitenziari esigono da essi non comuni doti morali e intellettuali.

Un ordinamento che fissi le condizioni di assunzione di un personale siffatto, che stabilisca i mezzi per la sua preparazione ai difficili compiti che l'attendono e che precisi i diritti e doveri reciproci tra amministrazione e funzionari, mentre eleva la posizione morale di costoro, costituisce indubbiamente la più sicura garanzia per il loro migliore rendimento nell'interesse del servizio, cioè per il buon esito dell'esecuzione penale.

Il regolamento si propone appunto queste finalità nei confronti del personale civile di ruolo.

A questo riguardo va rilevato che l'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla complessività dei suoi compiti e dei suoi servizi, dispone di tre categorie di personale, e precisamente:

1°) del personale civile di ruolo;

2°) del personale di custodia;

3°) del personale aggregato.

Il personale civile di ruolo, che è oggetto del presente regolamento, si differenzia chiaramente dagli altri due personali; cioè tanto dal personale di custodia, disciplinato con R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, militarmente organizzato e costituito per assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza; quanto dal personale aggregato, i cui componenti non assumono la qualità di funzionario dello Stato e non hanno diritto a pensione (medici, farmacisti, insegnanti, dirigenti tecnici, agronomi, veterinari, cappellani, suore addette all'assistenza e vigilanza delle detenute).

Nel regolamento la materia è trattata in relazione ai tre momenti del rapporto d'impiego: la nascita, lo svolgimento, e l'estinzione.

Precedono brevi disposizioni preliminari, ed infine, vi è un capitolo di disposizioni speciali.

Le disposizioni preliminari (art. 1, 2) contengono lo specchio riassuntivo e la classifica del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, nel quadro dell'ordinamento gerarchico generale.

I successivi otto capitoli contengono la disciplina del rapporto d'impiego.

Il capo I (art. 3-32) si riferisce ai modi di ammissione all'impiego (svolgimento dei concorsi e graduatoria);

il capo II tratta della nomina all'impiego (art. 33 - 41);

il capo III delle promozioni (art. 42 - 78);

il capo IV della gerarchia e del servizio ispettivo (art. 79 - 96);

il capo V delle note di qualifica e della disciplina (art. 97 - 106);

il capo VI dell'aspettativa e dei congedi (art. 107 - 112);

il capo VII delle dimissioni e delle dispense (art. 113 - 115);

il capo VIII, infine, contiene disposizioni speciali (art. 116 - 119).

Inoltre, la nuova legislazione penale ha adottato l'istituto della vigilanza del giudice sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, intensificando così i rapporti tra autorità giudiziaria e autorità direttiva degli stabilimenti, i quali sono ora assurti ad una ordinata, stretta, attiva collaborazione.

1. — Disposizioni preliminari.

Le disposizioni preliminari offrono il quadro completo del personale civile di ruolo dell'amministrazione penitenziaria e delimitano così a guisa di premessa, il campo di applicazione delle norme che costituiscono il contenuto proprio del regolamento.

Il personale civile di ruolo comprende:

1) il personale amministrativo, il personale alienistico e il personale tecnico industriale ed agricolo, che appartengono al gruppo A;

2°) il personale di ragioneria, il personale dei capi tecnici industriali ed agricoli e il personale di educazione degli istituti per minorenni, che appartengono al gruppo B;

3°) il personale d'ordine e il personale di sorveglianza degli istituti per minori, che appartengono al gruppo C.

2. — Ammissione all'impiego.

L'ammissione all'impiego è regolata nei suoi principî fondamentali dalla legge generale, alla quale è fatto riferimento. Il regolamento disciplina invece quelle modalità, che la legge generale riserva agli ordinamenti di ciascuna amministrazione. Così, fermo restando per le ammissioni il sistema del concorso, si accolgono, di questo, due forme in corrispondenza alle diverse categorie del personale: si ha cioè il concorso per titoli ed esame per il personale alienistico e per il personale ispettivo tecnico industriale ed agricolo, e si ha il concorso per esami per il personale di tutti gli altri ruoli.

La disciplina del concorso è quella dettata dalla legge generale.

Quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso si deve distinguere tra i requisiti civili, politici e di razza che sono quelli comuni a tutti i concorsi alle carriere di Stato (art. 4); e i requisiti fisici, di sesso e di età (art. 5 e 6). Questi ultimi sono stabiliti in vista della speciale natura dei servizi penitenziari. Infatti: si escludono le donne; si richiede una statura non inferiore a m. 1,60; si fissa a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione al concorso, salvo per il personale degli assistenti delle case per minorenni, per il quale il limite stesso è fissato a 28 anni.

I requisiti di cultura e i titoli di studio sono quelli stabiliti dalla legge generale (art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) in relazione ai diversi gruppi di personale: la laurea in giurisprudenza o un titolo accademico equipollente per l'ammissione al gruppo A, amministrativo; il diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo, o della scuola superiore di commercio per il gruppo B; il diploma di licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore o un titolo equipollente per il personale di gruppo C.

Era però necessario dettare norme per il personale chiamato a disimpegnare funzioni di natura tecnica e scientifica. Ciò fa il regolamento prescrivendo (art. 7): la laurea in medicina o in ingegneria o in agraria per i posti rispettivamente degli alienisti, degli ispettori industriali, e degli ispettori agricoli (gruppo A); il diploma di perito industriale o agricolo per i posti di capo tecnico (gruppo B); la patente di abilitazione all'insegnamento elementare negli istituti di educazione per minorenni (gruppo B).

La ragione di queste disposizioni speciali risiede nella peculiarità delle funzioni penitenziarie, le quali richiedono le più svariate qualità, da quelle fisiche del sesso, della sana costituzione e della statura, a quelle culturali di competenza specializzata.

Quanto alla procedura del concorso, il regolamento integra le norme generali in vigore con altre relative al termine di presentazione delle domande e dei documenti, al genere, al numero, alla sede e alla durata delle prove d'esame (art. 10 a 11).

Completa e autonoma è poi la disciplina dettata dal regolamento per quanto concerne le materie e le commissioni di esame, nonchè la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esame (art. 12 a 28).

Le materie di esame sono determinate, naturalmente, in relazione ai singoli ruoli; ed è appunto in ordine ad esse che il regolamento introduce importanti innovazioni, seguendo il nuovo indirizzo scientifico dato all'esecuzione penale.

Così è richiesta ai candidati — in rapporto all'ufficio cui aspirano — una preparazione non limitata alle discipline giuridiche tradizionali, ma estesa anche a quelle più direttamente attinenti alle loro funzioni specifiche, dal diritto penitenziario al diritto corporativo, all'antropologia criminale, alle leggi sociali, nonchè a quelle sulle provvidenze più importanti del Regime (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Gioventù Italiana del Littorio, giurisdizione dei minorenni, ecc.).

Per i nuovi uffici d'ispettore tecnico e di capo tecnico sono stabiliti programmi d'esame a contenuto insieme tecnico e giuridico.

Infine, si concreta la disciplina del concorso per titoli ed esame per il personale alienistico e per il personale ispettivo industriale ed agricolo. Sopratutto si precisa in questo campo il criterio generale di valutazione dei titoli, che sono considerati, in base a coefficiente numerico, come una materia di esame scritto.

Per ovvie ragioni in regolamento tien conto della necessità che i componenti delle Commissioni d'esame siano in parte esperti nelle materie di esame, ed in parte funzionari dell'Amministrazione dello Stato; e regola uniformemente per tutte le Commisioni l'ufficio di segreteria, in base alle direttive impartite dal Ministero delle finanze (art. 30).

Quanto alla formazione della graduatoria, si osserva il sistema della legge generale, ma, in omaggio al nuovo indirizzo della funzione penitenziaria, si riconosce, come titolo aggiuntivo di preferenza, il diploma di perfezionamento in diritto penale, conseguito nella Scuola di diritto penale presso la Regia università di Roma (art. 31).

Si stabiliscono poi, espressamente, il termine per i ricorsi contro la graduatoria, e la autorità competente a decidere sui ricorsi medesimi.

3. — NOMINE.

La nomina, che è l'atto che dà vita al rapporto d'impiego, è ampiamente regolata dalla legge generale. A questa il regolamento aggiunge una importante integrazione in riferimento al periodo di prova che è reso meglio rispondente ai nuovi criteri e alle nuove esigenze della dottrina e della pratica penitenziaria.

Si stabilisce, cioè, che durante il periodo di prova i nuovi assunti frequentino un corso teorico pratico diretto a prepararli ad assolvere i compiti giuridici, amministrativi, sociali e morali dell'esecuzione penale.

Ai funzionari iscritti a tale corso di preparazione sono impartiti un insegnamento pratico e un insegnamento teorico.

Quest'ultimo concerne innanzi tutto la cultura fascista perchè non vi è una preparazione scientifica completa, se non inquadrata nella piena conoscenza dei principi della Rivoluzione e degli ordinamenti politici fascisti. Concerne altresì materie di cultura specializzata relative alla funzione e ai servizi penitenziari: diritto penitenziario, diritto penale, procedura penale, antropologia criminale, psicotecnica del lavoro, tecnica penitenziaria, pedagogia emendativa, contabilità generale dello Stato.

Al termine del corso i funzionari sostengono un esame, che vale anche come elemento di giudizio sull'esito del periodo di prova.

Sono, richiamate nel regolamento le eccezioni all'obbligo del periodo di prova, nonchè le disposizioni circa l'assunzione dei sottufficiali, in base agli speciali diritti concessi dalla legge per posti ad uffici civili appositamente ad essi riservati. Su questo argomento sono date anche disposizioni di dettaglio, circa la presentazione delle domande e dei documenti.

4. — PROMOZIONI.

Quanto alle promozioni si sono seguiti i sistemi tipici dell'esame, del merito, dell'anzianità congiunta al merito, secondo le varie specie di personale e di promozioni.

Salva l'eccezione preveduta dai Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, si accede per esame ai posti di grado 8° dei ruoli amministrativo ed alienistico di gruppo *A* (passaggio alla categoria dei direttori, art. 43 e 47) a quelli di grado 9° del gruppo B nel ruolo di ragioneria (passaggio dalla categoria inferiore dei vice ragionieri e ragionieri a quella superiore dei primi ragionieri), nonchè nel ruolo di educazione (passaggio dalla categoria degli istitutori a quella dei vice censori) e nel ruolo tecnico (passaggio dalla categoria inferiore dei capi tecnici a quella dei primi capi tecnici) (art. 55) ed infine a un terzo dei posti di grado 11° del gruppo *C* (art. 67).

Le promozioni per esame nei gruppi A e B sono conferite per esame di merito distinto e per idoneità. Tale regola non si applica per le promozioni al grado di primo capo tecnico, le quali sono conferite tutte per merito distinto (art. 55) in considerazione della ristrettezza numerica del personale tecnico.

Anche per questi esami, come per quelli di ammissione, i programmi sono stabiliti con riguardo al nuovo indirizzo scientifico dell'amministrazione degli stabilimenti di prevenzione e di pena, e si dà perciò adeguato posto al diritto penitenziario e ad altre discipline di cultura specializzata, accanto alle tradizionali discipline giuridiche, che, nel passato, formavano oggetto esclusivo dell'esame.

Si regola, poi, il caso speciale del concorso per la promozione ai posti di vice censore, permettendo — in via d'eccezione, per la particolare ristrettezza del relativo ruolo — il concorso stesso anche quando siano vacanti meno di tre posti (quarto cpv. art. 55).

Sono poi in modo esplicito mantenuti tutti i diritti che le leggi vigenti accordano in virtù di benemerenze militari, politiche e demografiche; ed è disciplinato il cosidetto « coefficiente » di anzianità nei limiti segnati dalla legge che lo istituisce, relativamente agli esami di promozione al grado 8° del gruppo A e al grado 9° del gruppo B (art. 78).

Si sono poi stabilite le norme relative alla sede degli esami, alle commissioni esaminatrici e all'ufficio di segreteria.

Il sistema del « merito » è stato applicato nelle diverse forme previste dalla legge generale, e cioè: del merito comparativo, del merito assoluto, dell'anzianità congiunta al merito, della graduatoria di merito.

Per merito comparativo hanno luogo le promozioni: ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli amministrativo e alienistico (art. 42); al grado 7° del ruolo di ragioneria (art. 53); ad un terzo dei posti di grado 8° dei ruoli di ragioneria e di educazione (art. 54); al grado 9° del ruolo d'ordine (art. 65).

Per merito assoluto hanno luogo le promozioni: a un terzo dei posti di grado 8° dei ruoli di ragioneria e di educazione (art. 54); e al grado 10° dei ruoli d'ordine e di sorveglianza (art. 66).

Per anzianità congiunta al merito hanno luogo le promozioni: ai gradi 9° e 10° dei ruoli amministrativo e alienistico (art. 51 e 52); al grado 10° dei ruoli di ragioneria, di educazione e dei capi tecnici (art. 64); al grado 11° dei ruoli d'ordine e di sorveglianza (art. 67).

Per graduatoria di merito hanno luogo le promozioni al grado 12° dei ruoli d'ordine e di sorveglianza (art. 72), e, nei casi preveduti dai Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, anche ad un terzo dei posti di grado 8° dei ruoli amministrativo (art. 43) e alienistico (art. 47).

Per semplice giudizio di idoneità hanno luogo le promozioni al grado 8° dei capi tecnici industriali e agricoli (art 54).

Infine le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo degli ispettori agricoli ed industriali hanno luogo su parere favorevole del Consiglio di amministrazione (art. 42).

5. — FUNZIONI DEL PERSONALE.

Le funzioni del personale dell'amministrazione penitenziaria sono già indicate nei regolamenti del 18 giugno 1931, n. 787, e del 4 aprile 1939, n. 721.

Tuttavia la materia più strettamente attinente all'ordinamento gerarchico cioè quella che si riferisce alla gerarchia e al servizio ispettivo, esige una più precisa disciplina.

In ordine alla gerarchia e alle funzioni che trovano in essa il loro presupposto, il regolamento stabilisce la dipendenza gerarchica immediata dei direttori dal procuratore del Re del circondario, ossia dall'autorità direttamente preposta alla esecuzione penale, e indica gli organi ai quali il direttore ha l'obbligo di riferire, a seconda delle contingenze e delle materie (art. 79).

Disciplina poi gli istituti della reggenza e della temporanea supplenza, e determina a chi possono essere attribuite le funzioni di vice direttore.

La reggenza (art. 80) presuppone un ufficio privo di direttore, ed è concepita come l'esercizio temporaneo delle funzioni direttive conferite dal Ministro.

Il funzionario reggente deve essere di gruppo A (ruolo amministrativo o ruolo alienistico secondo i casi). Si consente però che, negli istituti per minorenni, il funzionario reggente sia un censore o vice censore, ovvero un istitutore di una certa anzianità, sempre che non siano in servizio nell'istituto stesso funzionari di gruppo *A* o di grado superiore.

La supplenza (art. 81) è intesa come l'assunzione autonoma e precaria delle funzioni direttive, in caso d'improvvisa mancanza del dirigente dell'istituto e per il tempo occorrente al Ministero per provvedere. Siffatta assunzione avviene all'infuori di ogni superiore ingerenza, trattandosi di fatto automatico, determinato da necessità improvvise. Ragioni di ordine e di disciplina consigliano pertanto di prevedere a chi incomba l'obbligo della temporanea supplenza. Il regolamento impone tale obbligo ai funzionari, secondo l'ordine strettamente gerarchico, e precisa, per ovvie ragioni, che la supplenza deve essere assunta nei manicomi giudiziari dal personale alienistico, e negli istituti per minorenni dal censore. In ogni caso il supplente deve dare immediato avviso al Ministero di aver assunto la supplenza.

Diversa dalla supplenza e dalla reggenza è l'attribuzione delle funzioni di vice direttore. Queste sono conferite dal Ministro a funzionari amministrativi, secondo l'ordine gerarchico; però nei manicomi giudiziari, sono conferite solamente al personale alienistico (art. 83).

Il regolamento detta altresì alcune norme relative alle attribuzioni dei funzionari di ragioneria per impedire il cumulo in un solo funzionario di attribuzioni incompatibili fra loro.

Invero, per principio generale di contabilità, non possono cumularsi nella stessa persona le funzioni di cassa e quelle di controllo. Il regolamento (art. 84), perciò, prevede il caso in cui, per speciali eccezionali circostanze, le funzioni di cassa debbano essere esercitate dal ragioniere capo, che, invece, per le sue normali attribuzioni dovrebbe disimpegnare solo le funzioni di controllo. Per tale ipotesi il regolamento prescrive che le funzioni di controllo siano assunte dal direttore.

Quanto al servizio ispettivo, si stabilisce che esso è disimpegnato in via normale da ispettori generali di grado 5°, ma, se occorre, anche da funzionari di grado inferiore dei ruoli amministrativo o alienistico (art. 90). Ad evitare possibili inconvenienti, si prescrive espressamente che nessun funzionario può essere incaricato d'ispezioni o di inchieste se non in confronto di funzionari di grado inferiore o, a parità di grado, d'inferiore anzianità (art. 91).

Il regolamento determina poi i compiti degli ispettori in genere, e di quelli tecnici e sanitari in ispecie (art. 92 a 95).

6. — NOTE DI QUALIFICA · DISCIPLINA.

In rapporto alle note di qualifica e ai procedimenti disciplinari il regolamento contiene importanti disposizioni in aggiunta alle leggi generali.

Esso prescrive infatti che le note di qualifica sono fatte dal direttore per i funzionari da lui dipendenti, e dal procuratore del Re del circondario per i direttori, e sono rivedute tutte dal procuratore generale del Re. Per gli ispettori generali e per i direttori superiori addetti al Ministero esse sono redatte dal direttore dell'Ufficio del personale civile, per gli altri funzionari penitenziari addetti al Ministero, dai rispettivi capi di ufficio; e tutte sono rivedute dal direttore generale (art. 97).

Il regolamento disciplina poi espressamente: il caso del funzionario che abbia prestato servizio in più uffici nell'anno al quale la classifica si riferisce (art. 98), il caso che sia necessario sospendere la redazione delle note di qualifica sino all'esito di un procedimento disciplinare pendente (art. 99), nonchè alcune modalità di dettaglio circa i ricorsi (art. 101).

E' anche regolato l'istituto dell'encomio, sia semplice che solenne (art. 102).

Quanto ai procedimenti disciplinari, sono precisati alcuni dettagli relativi alle contestazioni all'incolpato, e alla formazione della Commissione di disciplina (art. 103, 104).

Attesa la particolare natura e le esigenze degli istituti penitenziari è infine stabilita la facoltà dei dirigenti e degli ispettori di mettere immediatamente fuori servizio e allontanare dall'istituto i funzionari dipendenti, in caso di grave necessità disciplinare. Del provvedimento va dato immediato avviso al Ministero (art. 106).

7. — ASPETTATIVA E CONGEDI.

Per l'aspettativa il regolamento aggiunge alle norme generali una disposizione (art. 107) che fa obbligo al funzionario di riprendere servizio allo scadere dell'aspettativa, senza attendere inviti o preavvisi. Così si evitano ingiustificati ritardi nella riassunzione del servizio.

Per i congedi, il regolamento precisa che le richieste relative debbano essere presentate per via gerarchica, salvo i casi d'urgenza, e determina poi a chi spetti concedere i congedi stessi secondo la loro durata e la posizione gerarchica del richiedente (art. 108-110).

Nei confronti del personale di educazione sono stabilite in linea di massima alcune limitazioni circa l'epoca per la quale possono concedersi i congedi (art. 108).

E' disposto infine che il congedo annuale non possa essere frazionato in più di due periodi, salvo diverso provvedimento del Ministero, ciò allo scopo di garantire la continuità dei servizi (art. 112).

8. — CESSAZIONE DEL SERVIZIO.

Anche per la cessazione del servizio, il regolamento contiene importanti disposizioni in aggiunta alle norme generali. Così, ad esempio, in tema di dimissioni, stabilisce la inammissibilità del loro ritiro dopo che il decreto di accettazione sia stato registrato dalla Corte dei conti (art. 113); e in tema di dispensa dal servizio, dà facoltà al Ministro di promuovere il relativo procedimento o di propria iniziativa o su proposta del Procuratore generale competente, (art. 114), e riconosce all'interessato il diritto alle contestazioni e a un termine per le discolpe (art. 115).

9. — DISPOSIZIONI SPECIALI.

Con le disposizioni speciali, infine, si disciplinano alcune materie per le quali la pratica è stata fin qui incerta, per mancanza di norme precise.

Si regola così col necessario rigore la esecuzione delle ordinanze di trasferimento; e si regola altresì in modo completo il diritto di alcuni funzionari all'alloggio gratuito.

A questo riguardo il regolamento stabilisce che, quando negli stabilimenti manca l'alloggio, ai funzionari che ne hanno diritto è corrisposta una speciale indennità.

Tale indennità, che ha lo scopo di evitare la sperequazione di trattamento tra i funzionari che risiedono in località provviste di alloggio fornito dall'Amministrazione e funzionari che risiedono in località che di tali alloggi sono prive, ha il carattere di rimborso di spesa.

Una disposizione (art. 116) concerne la concessione di alloggi al vice direttore, al cappellano ed al sanitario. Si stabilisce cioè che a costoro possa esser concesso l'alloggio nei locali di pertinenza del patrimonio dello Stato mediante la corresponsione di un modesto canone di affitto, ragguagliato al sesto dello stipendio o dell'assegno.

Questa disposizione è dettata dalla necessità che i funzionari suddetti siano continuamente presenti nell'istituto per il pieno raggiungimento dei fini che l'amministrazione penitenziaria si propone.

Infine con un'ultima disposizione si precisa che, per quanto non è contemplato dal regolamento, valgono le norme generali vigenti per i funzionari civili dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 15 aprile 1909, n. 236, 15 luglio 1909, n. 541, 18 gennaio 1912, n. 20, 25 aprile 1920, n. 688, 25 marzo 1923, n. 867, 13 novembre 1924, n. 2091, 24 gennaio 1929, n. 153, 17 giugno 1929, n. 1066, 18 giugno 1931, n. 787, 4 aprile 1935, n. 497, 15 novembre 1938, n. 1797 e n. 1798, 4 aprile 1939, n. 691 e n. 721, contenenti disposizioni relative al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa gl'invalidi di guerra, i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale civile statale, i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, relativi agli ex combattenti e ai benemeriti della causa nazionale, i Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, relativi alle promozioni al grado 8° dei funzionari di gruppo *A*;

Ritenuta la necessità di aggiornare e coordinare le disposizioni relative al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, sia fra loro sia con quelle d'indole generale stabilite per tutti i personali civili statali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena con le annesse tabelle, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 35. — MANCINI

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Organici dell'Amministrazione penitenziaria.

I ruoli del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono quelli riprodotti nella annessa tabella *A*, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Classificazione del personale civile di ruolo.

I funzionari civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono classificati nei gruppi *A*, *B*, *C*.

Appartengono al gruppo *A*:
il personale amministrativo;
il personale alienistico dei manicomi giudiziari;
il personale ispettivo tecnico industriale e agricolo.

Appartengono al gruppo *B*:
il personale di ragioneria;
il personale di educazione degli istituti per minorenni;
il personale dei capi tecnici industriali ed agricoli.

Appartengono al gruppo *C*:
il personale d'ordine;
il personale di sorveglianza degli istituti per minorenni.

CAPO I.

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO — CONCORSI

Art. 3.

Sistema di ammissione.

L'ammissione all'impiego ha luogo per pubblico concorso:
a) per titoli ed esami se trattasi di personale alienistico o di personale ispettivo tecnico industriale ed agricolo;
b) per esami negli altri casi.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi.

L'ammissione ai concorsi è regolata dalle disposizioni dei capi I e VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di assunzione agli impieghi di Stato, e da quelle del presente regolamento.

Gli aspiranti devono avere una statura non inferiore a m. 1,60, appartenere alla razza ariana, e, a seconda dell'età, essere iscritti al P.N.F. o alla G.I.L.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi ai concorsi anche se non iscritti al P.N.F.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 5.

Età.

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli anni 18 e non avere superato l'età di anni 35, salve le elevazioni di quest'ultimo limite consentite dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età per l'ammissione nel ruolo del personale di sorveglianza è di anni 28, ferme le elevazioni prevedute nel comma precedente.

Il requisito del limite di età dev'essere posseduto alla data del bando di concorso.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano funzionari di ruolo dello Stato.

Art. 6.

Sesso.

Le donne sono escluse dai concorsi.

Art. 7.

Titoli di studio.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. *Per la carriera amministrativa*: il diploma di laurea in giurisprudenza o il diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara, ovvero un titolo accademico equipollente.

2. *Per la carriera del personale alienistico dei manicomi giudiziari*: il diploma di laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione professionale. Gli aspiranti al concorso devono anche dimostrare la competenza tecnica, acquistata con studi speciali e con servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

3. *Per la carriera ispettiva industriale ed agricola*: il diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie rilasciato dai Regi istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale, a seconda che si tratti di concorso per ispettore industriale o agricolo. Gli aspiranti al concorso devono anche dimostrare di aver compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione.

4. *Per la carriera di ragioneria*: il diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio, ovvero un titolo equipollente.

5. *Per la carriera dei capi tecnici industriali ed agricoli*:

a) per il ramo industriale: il diploma di perito tecnico o di perito industriale conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 giugno 1931, n. 889, o il diploma di perito industriale capo tecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o il diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale della Scuola «A. Volta» di Napoli, ovvero un titolo di studio equipollente;

b) per il ramo agricolo: il diploma di perito agrario rilasciato dalle ex scuole agrarie medie regie o da quelle pareggiate: Istituto agrario «Vegni» di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura «Stanga» di Cremona, o dagli attuali istituti tecnici agrari regi o da quelli pareggiati (Capezzine e Cremona), ovvero un titolo equipollente. Gli aspiranti al concorso dovranno anche dimostrare di aver diretto in modo lodevole rispettivamente una azienda agricola o uno stabilimento industriale del genere di quello per il quale occorre la loro opera.

6. *Per il personale di educazione degli istituti per minorenni*: la patente di abilitazione all'insegnamento elementare.

7. ***Per il personale d'ordine e per il personale di sorveglianza***: il diploma di licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore o la licenza di avviamento commerciale, ovvero un titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*).

Art. 8.

Ammissione ed esclusione dai concorsi.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Dell'ammissione o della esclusione dal concorso è data, in tempo utile, comunicazione a ciascun concorrente dall'Ufficio del personale della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 9.

Determinazione dei posti nei concorsi per capi tecnici industriali e agricoli.

Il decreto col quale viene indetto il concorso per capi tecnici industriali ed agricoli determina la specie e il numero dei posti di grado iniziale da mettersi a concorso.

Art. 10.

Presentazione delle domande e dei documenti.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai concorsi dev'essere stabilito in non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nei possedimenti italiani d'oltremare, nelle provincie libiche o in A.O.I., se hanno presentato nel termine stabilito la domanda, possono produrre i documenti non oltre il 10° giorno precedente le prove scritte di esame, o nel termine per essi stabilito dal bando nel caso di concorso per titoli ed esami.

I candidati che risiedono all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza normale.

Art. 11.

Prove di esame.

Ferme restando le norme del capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le prove degli esami sono scritte ed orali.

Gli esami scritti si effettuano in Roma nei giorni e nel luogo stabilito con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essi sono quattro per l'ammissione agli impieghi del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico, tre per il ruolo degli ispettori tecnici industriali ed agricoli, per il ruolo di ragioneria e per il ruolo di educazione, due per il ruolo dei capi tecnici industriali ed agricoli e per i ruoli del gruppo *C*.

Per ciascuna prova sono concedute otto ore di tempo dalla dettatura del tema.

Le prove orali hanno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, ed hanno normalmente la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 12.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo amministrativo.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo amministrativo (gruppo *A*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — diritto e procedura legale;

2 — dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3 — diritto civile e commerciale;

4 — diritto amministrativo.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre: diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, antropologia criminale, nonchè:

1 — legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2 — ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4 — legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5 — legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6 — testo unico delle leggi sanitarie;

7 — legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8 — legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Art. 13.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo amministrativo.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo amministrativo è composta:

da un consigliere di Stato, presidente;

da un consigliere della Corte dei conti, membro;

da un consigliere di Corte d'appello, membro;

dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un professore universitario, membro.

Art. 14.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo di ragioneria.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo di ragioneria (gruppo *B*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2 — nozioni di economia corporativa e scienza delle finanze;

3 — ragioneria e matematica applicata.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre: elementi di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3 — legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 15

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo di ragioneria.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione ruolo di ragioneria è composta:

dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

da un referendario della Corte dei conti, membro;

dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze, membro;

da un professore di scuole medie, membro.

Art. 16.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo d'ordine.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo d'ordine (gruppo *C*) sono:

a) Per le prove scritte:

1 — svolgimento di un tema sopra una delle materie degli esami orali indicate nei numeri 1, 2, 3;

2 — quesito di aritmetica.

b) Per le prove orali:

1 — nozioni di storia contemporanea e di geografia dell'Italia e dei suoi Possedimenti, delle Provincie libiche, e dell'A.O.I.;

2 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3 — nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

4 — nozioni generali di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria.

Art. 17.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo d'ordine.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo d'ordine è composta:

da un direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

da un funzionario di concetto del ruolo amministrativo, gruppo *A*, degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, membro;

da un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero delle finanze, membro.

Art. 18.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo di sorveglianza.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo di sorveglianza (gruppo *C*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — nozioni elementari di pedagogia;

2 — nozioni elementari sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2 — nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e su quello dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

3 — nozioni di geografia e di storia contemporanea d'Italia.

Art. 19.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo di sorveglianza.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo di sorveglianza è composta:

da un direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

da un funzionario di concetto del ruolo amministrativo (gruppo *A*) degli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 7°, membro;

da un insegnante di pedagogia, membro.

Art. 20.

Materia di esame nel concorso di ammissione al ruolo di educazione.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo di educazione (gruppo *B*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — storia d'Italia dal 1815;

2 — nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3 — elementi di pedagogia.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2 — legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

3 — legislazione sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e su quello dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

4 — nozioni generali di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

5 — nozioni di geografia fisica e politica in genere, e in particolare dell'Italia.

Art. 21.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo di educazione.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo di educazione è composta:

dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o d'impedimento, presidente;

da un direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un insegnante di pedagogia, membro.

Art. 22.

Concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli.

Nel concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli i titoli sono valutati complessivamente in base al coefficiente numerico come una materia di esame scritto.

Art. 23.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli (gruppo *A*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — tema di tecnica industriale od agricola, a seconda che si tratti di conferimento del posto di ispettore tecnico industriale o d'ispettore tecnico agricolo;

2 — tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3 — tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte ed inoltre: diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè:

1 — legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2 — ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3 — legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4 — legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

5 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

6 — testo unico delle leggi sanitarie;

7 — legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8 — legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

9 — legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali, e sugli infortuni sul lavoro.

Art. 24.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo degli ispettori tecnici industriali e agricoli è composta:

dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

da un esperto in ingegneria o in agricoltura, membro;

dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un magistrato di grado non inferiore al 6°, membro.

Art. 25.

Materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli.

Le materie di esame nel concorso di ammissione al ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli (gruppo *B*) sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — tema di tecnica industriale od agricola, a seconda che si tratti di conferimento del posto di capo tecnico industriale o di capo tecnico agricolo;

2 — tema di contabilità delle aziende industriali od agricole.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali ed agricole;

2 — legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali, e sugli infortuni sul lavoro;

3 — nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto corporativo, di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, e di contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli.

La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli è composta:

dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un esperto in materia industriale o agricola, a seconda che si tratti di concorso per la nomina a capo tecnico industriale o capo tecnico agricolo, membro;

da un ispettore tecnico industriale od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, o, in mancanza o impedimento, da un direttore amministrativo di uno stabilimento penitenziario a carattere industriale o agricolo.

Art. 27.

Concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo alienistico.

Nel concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo alienistico dei manicomi giudiziari (gruppo *A*) sono stabiliti per i titoli due coefficienti di votazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dai candidati presso pubblici manicomi o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinali.

Per il primo coefficiente sono disponibili sei punti, per il secondo coefficiente quattro punti.

I titoli sono valutati complessivamente in base a coefficiente numerico come una materia di esame scritto.

Art. 28.

Materie di esame al concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo alienistico.

Le materie di esame nel concorso per titoli ed esame per l'ammissione al ruolo alienistico sono le seguenti:

a) Per le prove scritte:

1 — medicina generale;

2 — neuropsichiatria;

3 — antropologia criminale;

4 — igiene.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 29.

Commissione giudicatrice ed esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo alienistico.

La Commissione giudicatrice ed esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo alienistico è composta:

dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

dall'ispettore generale alienista degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un professore universitario di neuropsichiatria, membro;

dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro.

Art. 30.

Segretario delle Commissioni esaminatrici e giudicatrici.

Le funzioni di segretario delle Commissioni indicate negli articoli precedenti sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* di categoria amministrativa, in servizio presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9° o, se trattasi di concorso di ammissione al gruppo *C*, di grado non inferiore al 10°.

Atr. 31.

Titolo aggiuntivo di preferenza nella graduatoria.

Per l'ammissione nel ruolo amministrativo, il diploma della Scuola di diritto penale presso la Regia università di Roma costituisce titolo di preferenza, dopo quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 32.

Approvazione della graduatoria.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, che è poi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I reclami relativi all'ordine di graduatoria debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, e su di essi decide, in via definitiva, il Ministro.

CAPO II.

NOMINE.

Art. 33.

Nomina in prova.

Con decreto Ministeriale sono nominati in servizio di prova i candidati compresi nella graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Il periodo di prova non deve essere inferiore a sei mesi.

Art. 34.

Corso teorico pratico di preparazione.

I vincitori dei concorsi di qualunque gruppo o ruolo frequentano un corso teorico pratico della durata di sei mesi, diretto a prepararli ad assolvere i compiti giuridici, amministrativi, sociali e morali dell'esecuzione penale.

Art. 35.

Insegnamento teorico.

L'insegnamento teorico è impartito in Roma sulle seguenti materie:

1) cultura fascista;
2) diritto penale;
3) procedura penale;
4) diritto penitenziario;
5) antropologia criminale;
6) psicotecnica del lavoro;
7) tecnica e pratica penitenziaria;
8) contabilità generale dello Stato;
9) pedagogia emendativa.

Art. 36.

Insegnamento pratico.

L'insegnamento pratico ha luogo, contemporaneamente all'insegnamento teorico, presso gli Stabilimenti di prevenzione e di pena di Roma, nei quali i partecipanti al corso sono chiamati a prestare servizio.

I funzionari, sotto la guida del direttore, prendono conoscenza e pratica dei diversi servizi dello Stabilimento, e si addestrano allo studio della personalità dei detenuti a fine di ricercare i mezzi più idonei per riadattarli alla vita sociale.

Art. 37.

Esami e rapporti informativi.

Al termine del corso coloro che vi hanno partecipato sostengono un esame sulle singole materie d'insegnamento e sull'organizzazione pratica dei servizi negli istituti.

La dichiarazione di qualifica, rilasciata dalla Commissione esaminatrice, e le informazioni date dai direttori sulla capacità, sul rendimento, sulla condotta e sulle attitudini dimostrate durante il servizio pratico compiuto negli stabilimenti, sono valutate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la nomina in servizio effettivo.

Art. 38.

Computo del periodo di frequenza al corso.

Il periodo di frequenza al corso di preparazione è considerato come servizio di prova e gli alunni godono di una indennità mensile ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929 e delle successive disposizioni, che è ridotta alla metà per gli alunni che compiono il servizio di prova nel comune della loro residenza.

Art. 39.

Nomina al grado iniziale di ruolo.

Terminato il periodo di prova, il personale che ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per esercitare convenientemente l'ufficio è nominato ai posti di ruolo vacanti nell'ultimo grado del rispettivo gruppo secondo la graduatoria del concorso di ammissione.

Per coloro che non abbiano dimostrato capacità a ricoprire l'ufficio sono applicate, allo scadere del periodo di prova, le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, penultimo comma.

E' esonerato dal periodo di prova il personale che si trovi nelle condizioni prevedute dall'art. 2 ultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 40.

Giuramento.

I direttori curano che il dipendente personale, in prova o di nuova nomina, presti rispettivamente la promessa di fedeltà o il giuramento con le modalità indicate negli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Il relativo verbale è trasmesso al Ministero.

Art. 41.

Nomina di sottufficiali e di applicati delle Amministrazioni militari.

Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno è data notizia ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica e ai Comandi generali della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale del numero dei posti nei ruoli di gruppo *C* che, ai termini delle disposizioni vigenti, debbono assegnarsi ai sottufficiali del Regio esercito e degli altri corpi militari a servizio dello Stato, nonchè agli applicati dell'Amministrazione militare.

Le domande, con la dichiarazione che gli aspiranti accettano senza riserve il passaggio all'impiego civile e si obbligano a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, sono corredate dall'Autorità militare delle copie dei fogli matricolari, nonchè di appositi elenchi nominativi dai quali possano desumersi il grado, l'ordine di precedenza di nomina degli aspiranti, e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli stessi percepiti all'atto in cui è chiesto il passaggio.

Alle domande possono inoltre essere uniti i documenti e i titoli atti a comprovare le speciali attitudini degli aspiranti al disimpegno di mansioni d'indole affine a quelle che dovranno disimpegnare nell'Amministrazione penitenziaria.

La nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo è subordinata all'accertamento della esistenza dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego cui aspirano.

Qualora per dichiarazione delle competenti Amministrazioni militari risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti che aspirino all'impiego, i posti riservati ai sottufficiali medesimi, disponibili alla data di tali dichiarazioni, sono conferiti negli altri modi preveduti dalle vigenti disposizioni.

CAPO III.

PROMOZIONI

Art. 42.

Promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del gruppo A.

Le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico sono conferite per merito comparativo, secondo le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960 e 3084.

Il posto di grado 5° del ruolo ispettivo tecnico industriale ha carattere transitorio.

Le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo ispettivo tecnico industriale e agricolo sono conferite agli ispettori del grado immediatamente inferiore, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo almeno sei anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 43.

Promozioni al grado 8° del ruolo amministrativo.

Le promozioni al grado 8° del ruolo amministrativo sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto, e per due terzi mediante esame d'idoneità ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, salve le disposizioni dei Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726.

Sono esonerati dai detti esami i primi segretari che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e dall'art. 2 del R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933.

Alle promozioni per esame di merito distinto e a quelle per esame di idoneità sono applicabili le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1, e le altre vigenti.

Art. 44.

Materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo.

Le materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo sono:

a) Per le prove scritte:

1 — dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2 — diritto e procedura penale;

3 — diritto civile e commerciale;

4 — diritto amministrativo.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre: diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria, antropologia criminale, nonchè:

1 — legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2 — ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4 — leggi e regolamenti sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5 — legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6 — testo unico delle leggi sanitarie;

7 — legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8 — legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Art. 45.

Materie per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo.

Le materie per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo sono:

a) Per le prove scritte:

1 — dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2 — diritto e procedura penale;

3 — diritto amministrativo.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, ed inoltre: diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria, antropologia criminale, nonchè:

1 — legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2 — ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
3 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
4 — leggi e regolamenti sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
5 — legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
6 — testo unico delle leggi sanitarie;
7 — legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
8 — legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Art. 46.

Commissioni esaminatrici per gli esami per merito distinto e per idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo.

Le Commissioni esaminatrici per l'esame di concorso per merito distinto e per l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo amministrativo sono composte:
1) dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, presidente;
2) dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
3) da un magistrato di grado 5° o 6° addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro.

Art. 47.

Promozioni al grado 8° del ruolo alienistico.

Le promozioni al grado 8° del ruolo alienistico sono conferite ai medici primari (grado 9°) per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per due terzi mediante esame di idoneità ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, salve le disposizioni dei Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, e le altre vigenti.
Alle promozioni mediante esame di concorso per merito distinto e a quelle per esame di idoneità sono applicabili le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 48.

Materie di esame nel concorso per merito distinto al grado 8° del ruolo alienistico.

Le materie di esame nel concorso per merito distinto al grado 8° del ruolo alienistico sono:
a) Per le prove scritte:
1 — neuropsichiatria;
2 — antropologia criminale;
3 — psichiatria forense;
4 — tecnica manicomiale giudiziaria.
b) Per le prove orali:
le materie delle prove scritte, ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 49.

Materie di esame nel concorso per idoneità al grado 8° del ruolo alienistico.

Le materie di esame nel concorso per idoneità al grado 8° del ruolo alienistico sono:
a) Per le prove scritte:
1 — neuropsichiatria;
2 — psichiatria forense;
3 — tecnica manicomiale giudiziaria.
b) Per le prove orali:
le materie delle prove scritte, ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 50.

Commissioni esaminatrici per gli esami per merito distinto e per idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo alienistico.

Le Commissioni esaminatrici per l'esame di concorso per merito distinto e per l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo alienistico sono composte:
1) dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2) dall'ispettore generale alienista degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
3) da un professore universitario di neuropsichiatria, membro;
4) dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro.

Art. 51.

Promozioni al grado 9° del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico.

Le promozioni al grado 9° del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico sono conferite per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio d'amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 52.

Promozioni al grado 10° del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico

Le promozioni al grado 10° del ruolo amministrativo e del ruolo alienistico sono conferite per anzianità congiunta al merito su parere del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'articolo 1 del R. decreto 24 giugno 1937, n. 1882, e delle altre disposizioni vigenti.
Si applicano le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 53.

Promozioni al grado 7° del ruolo di ragioneria.

Le promozioni al grado 7° del ruolo di ragioneria sono conferite per merito comparativo, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le altre vigenti.

Art. 54.

Promozioni al grado 8° dei ruoli di ragioneria di educazione e dei capi tecnici.

Le promozioni al grado 8° dei ruoli di ragioneria e di educazione sono conferite su designazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente ai ragionieri del grado immediatamente inferiore, e ai vice censori, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle altre disposizioni vigenti.

Le promozioni al grado 8° del ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli sono conferite in base al giudizio di idoneità espresso da una Commissione tecnica nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

La Commissione giudicatrice per le promozioni al grado 8° del ruolo dei capi tecnici è composta a norma dell'art. 26.

Art. 55.

Promozioni al grado 9° dei ruoli di ragioneria di educazione e dei capi tecnici.

Le promozioni al grado 9° del ruolo di ragioneria sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra i ragionieri e vice ragionieri (gradi 10° e 11°) e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra i ragionieri (grado 10°) ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le promozioni al grado 9° del ruolo dei capi tecnici industriali ed agricoli sono conferite mediante esame di concorso per merito distinto a coloro i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 10° e 11°, tenuto conto del periodo di prova.

Le promozioni al grado 9° del ruolo di educazione sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli istitutori e gli istitutori aggiunti (gradi 10° e 11°), e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli istitutori (grado 10°) ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Nel caso che entro il periodo di un anno non si verifichi un numero di vacanze sufficiente a costituire la terna dei posti da mettersi a concorso per le promozioni al grado 9° del ruolo di educazione, l'Amministrazione ha la facoltà di bandire l'esame di merito distinto o di idoneità per il numero dei posti vacanti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 9 gennaio 1939, n. 1, e le altre vigenti.

Art. 56.

Materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria.

Le materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria sono:

a) Per le prove scritte:

1 — diritto costituzionale e amministrativo;

2 — economia corporativa;

3 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4 — ragioneria e matematica applicata.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè: regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, nozioni di diritto corporativo e di statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria.

Art. 57.

Materie per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria.

Le materie per l'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria sono:

a) Per le prove scritte:

1 — diritto costituzionale e amministrativo;

2 — legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3 — ragioneria e matematica applicata.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè: regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, nozioni di diritto corporativo e di statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria.

Art. 58.

Commissioni esaminatrici per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria.

Le Commissioni esaminatrici per l'esame di concorso per merito distinto e per l'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di ragioneria sono composte:

1) dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

2) da un referendario della Corte dei conti, membro;

3) dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 7° designato dal Ministero delle finanze, membro.

Art. 59.

Materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo dei capi tecnici.

Le materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli, sono:

a) Per le prove scritte:

1 — cultura tecnica industriale o agricola;

2 — contabilità delle aziende industriali o agricole;

3 — diritto costituzionale e corporativo.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2 — statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria, e contabilità generale dello Stato;

3 — legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.

Art. 60.

Commissione esaminatrice per la promozione al grado 9° del ruolo dei capi tecnici.

La Commissione esaminatrice per l'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° nel ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli è composta a norma dell'art. 26.

Art. 61.

Materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione.

Le materie di esame nel concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione, sono:

a) Per le prove scritte:

1 — storia politica e letteraria d'Italia;

2 — pedagogia;

3 — diritto costituzionale e amministrativo;

4 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, regolamento per le case di rieducazione, legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e sulla Gioventù italiana del Littorio.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè:

1 — diritto corporativo, statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

2 — geografia fisica e politica d'Europa.

Art. 62.

Materie per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione.

Le materie per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione sono:

a) Per le prove scritte:

1 — elementi di storia politica e letteraria d'Italia;

2 — pedagogia;

3 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, regolamento per le case di rieducazione, legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte nonchè:

1 — legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e sulla Gioventù italiana del Littorio;

2 — diritto corporativo, statistica, con speciale riguardo alla statistica carceraria, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 63.

Commissioni esaminatrici per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione.

Le Commissioni esaminatrici per l'esame di concorso per merito distinto e per l'esame d'idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di educazione sono composte a norma dell'art. 21.

Art. 64.

Promozioni al grado 10° dei ruoli di ragioneria di educazione, e dei capi tecnici.

Le promozioni al grado 10° dei ruoli di ragioneria, di educazione e dei capi tecnici sono conferite per anzianità congiunta al merito su parere del Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 del R. decreto 24 giugno 1937, n. 1882, e delle altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 65.

Promozioni al grado 9° del ruolo di ordine.

Le promozioni al grado 9° del ruolo di ordine sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione ai sensi dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 66.

Promozioni al grado 10° dei ruoli di ordine e di sorveglianza.

Ferma la disposizione dell'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, le promozioni al grado 10° dei ruoli di ordine e di sorveglianza sono conferite per merito assoluto rispettivamente agli archivisti ed agli assistenti di 2ª classe, su designazione del Consiglio d'amministrazione ai sensi degli articoli 24 e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 67.

Promozioni al grado 11° dei ruoli di ordine e di sorveglianza.

Le promozioni al grado 11° dei ruoli di ordine e di sorveglianza sono conferite ai funzionari di grado 12° dei rispettivi ruoli per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940, n. 367.

La disposizione del terzultimo comma dello stesso art. 5 si applica anche ai funzionari provenienti dai graduati del Corpo degli agenti di custodia e nominati in base a concorso.

Rimangono salvi i diritti riservati agli invalidi di guerra per effetto del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1511.

Per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito si applicano le disposizioni dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 68.

Materie di esame nel concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di ordine.

Le materie di esame nel concorso per la promozione grado 11° del ruolo di ordine sono:

a) Per le prove scritte;

1 — nozioni di diritto amministrativo;

2 — prova pratica sull'ordinamento degli archivi amministrativi, con particolare riguardo ai servizi carcerari.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2 — elementi di diritto corporativo e di statistica.

Art. 69.

Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di ordine.

La Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di ordine è composta: dal magistrato che in caso di impedimento o di assenza sostituisce il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o da altro direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente; e da due funzionari di gruppo A addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 70.

Materie di esame nel concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di sorveglianza.

Le materie di esame nel concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di sorveglianza sono:

a) Per le prove scritte:

1 — nozioni di pedagogia;

2 — nozioni sulla legislazione relativa alla istituzione e al funzionamento dei tribunali per i minorenni, e sul regolamento per le case di rieducazione.

b) Per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè:

1 — regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2 — nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio, e sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

3 — nozioni di geografia e di storia contemporanea d'Italia.

Art. 71.

Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di sorveglianza.

La Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 11° del ruolo di sorveglianza è composta:

da un direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

da un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) degli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 7°, membro;

da un insegnante di pedagogia, membro.

Art. 72.

Promozioni al grado 12° dei ruoli di ordine e di sorveglianza.

Le promozioni al grado 12° dei ruoli di ordine e di sorveglianza sono conferite secondo una graduatoria di merito fra gli appartenenti al grado 13° ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvi i diritti riservati dal R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125 e dalle altre leggi in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e agli applicati nell'Amministrazione militare.

Art. 73.

Promozioni per anzianità al grado 12° dei ruoli di ordine e di sorveglianza.

Ferma la disposizione dell'articolo precedente, le promozioni al grado 12° dei ruoli di ordine e di sorveglianza possono essere conferite, anche in soprannumero, su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado 13° dello stesso ruolo allorchè conseguano il quarto aumento periodico di stipendio.

Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado 13°, non sia stato prestato servizio effettivo per due anni almeno.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero nel grado 12° per effetto delle disposizioni del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel grado 13°.

Art. 74.

Segreteria delle Commissioni per gli esami di promozione.

Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici negli esami e nei concorsi per le promozioni di cui ai precedenti articoli, sono attribuite a norma dell'art. 30.

Art. 75.

Esami di promozione.

Le prove scritte e orali per le promozioni di grado hanno luogo in Roma.

Si osservano le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 76.

Ammissione agli esami di promozione.

Agli esami per promozioni di grado sono ammessi esclusivamente i funzionari che appartengono al ruolo per il quale gli esami vengono indetti.

Non sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per promozioni di grado i funzionari che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di salute durante il periodo di tempo che intercede dalla data del bando di concorso alla definizione delle prove orali.

Per le promozioni per esame o per scrutinio sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, circa la valutazione dello stato civile.

Art. 77.

Benefici per il computo dell'anzianità minima per l'ammissione ai concorsi e agli esami per promozione.

Per la valutazione del periodo minimo di anzianità richiesto per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami d'idoneità per le promozioni al grado 8° del gruppo *A* ed al grado 9° del gruppo *B* si applica l'art. 4 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 78.

Coefficiente di anzianità di grado.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità preveduto nell'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si aggiungono ai punti ottenuti negli esami, e cioè alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nell'orale, tante unità quanti sono gli anni di anzianità nel grado 10°, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi fino ad un massimo di venti anni.

Qualora l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, è attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

CAPO IV.

GERARCHIA

Art. 79.

Rapporti gerarchici.

Le autorità dirigenti dipendono gerarchicamente dal procuratore generale del Re e dal procuratore del Re del rispettivo distretto e circondario; quelle degli Istituti per minorenni dal procuratore generale del Re e dal procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Devono riferire al procuratore del Re su quanto attiene ad affari di giustizia e su quanto può riguardare l'ordine pubblico.

Nelle contingenze urgenti che interessano l'ordine pubblico devono avvertire anche la locale autorità di pubblica sicurezza, il prefetto e il Ministero.

Riferiscono direttamente al Ministero su quanto attiene ai servizi dell'istituto.

Art. 80.

Reggenza.

In caso di necessità di servizio, la temporanea reggenza degli Istituti può essere affidata, con provvedimento del Ministro, a funzionari di gruppo *A*, del ruolo amministrativo o del ruolo alienistico.

E anche in facoltà del Ministro di affidare la reggenza della direzione di Istituti per minorenni a censori, vice censori o ad istitutori con almeno dieci anni di anzianità di servizio, a condizione che nello stesso Istituto non vi sia funzionario di gruppo superiore o, se dello stesso gruppo, di grado superiore a quello del funzionario che viene incaricato della reggenza.

Le carceri giudiziarie prive di direzione autonoma sono dirette dai procuratori del Re; le carceri mandamentali dai pretori.

Art. 81.

Temporanea supplenza del direttore.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, lo sostituisce il vice direttore, il segretario o il vice segretario.

Se non vi sono funzionari di gruppo *A*, la temporanea supplenza è assunta da un funzionario di ragioneria.

Negli Istituti per minori il direttore è sostituito, nel caso di impedimento o di assenza, dal censore o dal funzionario di educazione che abbia le funzioni di censore.

Nei manicomi giudiziari la supplenza può essere assunta soltanto dal personale alienistico, in ordine gerarchico.

Il supplente deve immediatamente avvertire il Ministero di aver assunte le funzioni del direttore.

Art. 82.

Attribuzioni dei funzionari.

Le attribuzioni dei funzionari sono determinate dal regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, dal regolamento per le case di rieducazione e dagli articoli 83 a 96 del presente regolamento.

Art. 83.

Attribuzione delle funzioni di vice direttore.

Le funzioni di vice direttore possono essere attribuite in ordine gerarchico al primo segretario o al segretario; nei manicomi giudiziari al medico primario o al medico.

Le funzioni di vice direttore sono attribuite con provvedimento del Ministro.

Art. 84.

Attribuzione delle funzioni di contabile.

Le funzioni di contabile sono attribuite ai primi ragionieri, ragionieri o vice ragionieri in ordine gerarchico.

Eccezionalmente le funzioni di contabile possono essere attribuite al ragioniere capo. In tal caso le funzioni proprie del ragioniere capo sono assunte dal direttore.

Negli Istituti di minore importanza la funzione contabile può essere esercitata da funzionari d'ordine.

Art. 85.

Dipendenza e funzioni dei capi tecnici.

I capi tecnici industriali e agricoli dipendono immediatamente dal direttore dell'istituto industriale o agricolo presso il quale prestano servizio.

Essi esercitano rispettivamente le funzioni indicate negli articoli 312 e 314 del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e le altre che sono loro affidate dal direttore o dal Ministero.

Art. 86.

Funzioni del personale di educazione.

Il personale di educazione attende all'istruzione civile dei minorenni.

Ha l'obbligo dell'insegnamento scolastico e del doposcuola e adempie le funzioni di sorveglianza generale secondo le disposizioni del direttore.

Art. 87.

Funzioni del censore.

Il censore attua le direttive del direttore per la rieducazione dei minorenni, e controlla il servizio del personale dell'Istituto.

Riferisce prontamente al direttore ogni fatto che concerne l'ordine dell'Istituto e la disciplina dei minori.

Art. 88.

Funzioni del vice censore.

Il vice censore coadiuva il censore in tutte le funzioni che sono a questi attribuite e ne esegue gli ordini.

Se all'Istituto sono assegnati due o più vice censori, la ripartizione delle funzioni è stabilita dal direttore.

Art. 89.

Funzioni del personale di sorveglianza.

Il servizio di sorveglianza e di custodia dei minorenni nelle case di rieducazione è affidato agli assistenti del ruolo di sorveglianza.

Ogni assistente vigila, di regola, una squadra e vi presta le ore di servizio determinate nell'orario.

L'orario di servizio è stabilito in guisa da assicurare che, salvi i turni di riposo, una squadra sia sempre affidata ad uno stesso assistente.

Art. 90.

Funzioni ispettive amministrative e sanitarie.

Le funzioni ispettive amministrative e sanitarie sono esercitate in via normale dagli ispettori generali, ma possono anche essere affidate, con provvedimento del Ministro, a funzionari di grado inferiore dei ruoli amministrativo o alienistico.

Gli ispettori generali sono addetti al Ministero in conformità dell'art. 295 del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e possono anche essere adibiti ai diversi uffici della Direzione generale.

In aggiunta alle funzioni ispettive può loro essere affidata la reggenza di direzioni di istituti.

Le funzioni ispettive industriali e agricole sono esercitate dai funzionari del ruolo ispettivo tecnico industriale e agricolo.

Art. 91.

Requisiti per le funzioni ispettive.

Le ispezioni e le inchieste amministrative, quando non sono compiute da ispettori generali, possono essere affidate esclusivamente a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria che siano di grado superiore a quello dei funzionari dell'ufficio da ispezionare o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità.

Art. 92.

Compiti generali degli ispettori.

Gli ispettori devono indagare sulle esigenze dei singoli Istituti, proporre gli opportuni provvedimenti, controllare l'opera del personale, e assicurarsi che siano osservati l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi.

Essi appongono il visto sui registri e documenti esaminati durante l'ispezione.

Gli ispettori generali possono far parte di tutte le commissioni in luogo dei direttori superiori.

Art. 93.

Compiti degli ispettori industriali e agricoli.

Gli ispettori industriali e agricoli esercitano, oltre i compiti preveduti nell'articolo precedente, il controllo e il coordinamento delle attività tecniche, industriali ed agricole che si svolgono negli Istituti e segnalano al Ministero quanto occorra per il migliore rendimento delle aziende.

Art. 94.

Compiti dell'ispettore generale alienista.

L'ispettore generale alienista esercita i compiti preveduti nell'art. 92 e controlla ed indirizza tutti i servizi sanitari in genere, specialmente quello dei manicomi giudiziari, delle case di cura e di custodia e dei sanatori giudiziari.

Esprime inoltre il proprio parere nei casi preveduti dal regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena quando ne sia richiesto dal Ministero.

Art. 95.

Relazioni degli ispettori.

I funzionari che hanno proceduto ad ispezione od inchiesta presentano relazione scritta al Ministro.

Art. 96.

Personale in servizio al Ministero.

Oltre i funzionari indicati nell'art. 90 il Ministro può, per i servizi speciali, destinare temporaneamente alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena funzionari del ruolo civile in numero non superiore a 30, e senza aumento dei posti di ruolo.

Capo V.

NOTE DI QUALIFICA — DISCIPLINA.

Art. 97.

Compilazione e revisione delle note di qualifica.

Le note annuali di qualifica dei funzionari sono compilate dal direttore, e per i direttori dal procuratore del Re del circondario. Tali note sono sottoposte alla revisione del procuratore generale del Re.

Per gli ispettori generali e per i direttori superiori addetti al Ministero le note di qualifica sono redatte dal direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena. Per gli altri funzionari addetti al Ministero, sono redatte dai direttori degli uffici presso i quali essi prestano servizio. Tali note sono sottoposte alla revisione del direttore generale.

Per il personale addetto agli Istituti per minorenni è fatta speciale menzione, nelle note di qualifica, dell'interessamento dimostrato nello studio della personalità dei minorenni.

Art. 98.

Note di qualifica per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più istituti od uffici.

Alla compilazione delle note di qualifica del funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più istituti od uffici, provvede il capo dell'istituto od ufficio da cui il funzionario dipende al momento dell'invio del modello per le qualifiche. Colui che è tenuto alla compilazione delle note, qualora il funzionario si trovi alla sua dipendenza da meno di sei mesi, richiede informazioni al capo dell'Istituto od ufficio presso il quale il funzionario ha prestato nell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Art. 99.

Sospensione della compilazione delle note di qualifica.

Può essere sospesa la compilazione delle note di qualifica per l'anno in cui risulti che il funzionario abbia commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo procedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note.

Occorrendo, le qualifiche sono assegnate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 100.

Compiti dei procuratori generali del Re.

I procuratori generali del Re, nel procedere alla revisione delle note, accertano che il giudizio complessivo corrisponda alle singole informazioni del prospetto caratteristico, e provvedono, dopo averle firmate, ad inviarle al Ministero entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 101.

Istruttoria dei ricorsi contro la qualifica.

Sui ricorsi che, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, vengono comunicati contro le qualifiche annuali i procuratori generali del Re hanno cura di fare apporre la data di presentazione e di unire un rapporto informativo con i chiarimenti necessari.

Se il Consiglio di amministrazione delibera di migliorare la qualifica, l'Ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena apporta le occorrenti rettifiche nello stato matricolare e nelle note informative.

Art. 102.

Encomi.

Ai funzionari che si distinguono in servizio il Ministro può dare, per iscritto, l'encomio semplice o solenne, che viene annotato sullo stato matricolare.

L'encomio solenne, per i fatti di eccezionale importanza, è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 103.

Procedimenti disciplinari di competenza dei procuratori generali del Re. Contestazioni all'interessato.

Prima d'infliggere le punizioni della censura e della riduzione di stipendio, il procuratore generale del Re rivolge all'incolpato l'invito scritto a giustificarsi e gli contesta le mancanze addebitate.

Il provvedimento col quale viene inflitta la censura o la riduzione dello stipendio deve contenere, oltre la motivazione, l'espresso richiamo al titolo dell'infrazione.

Art. 104.

Commissione di disciplina.

Ferme le disposizioni degli articoli 73 e 74 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione disciplinare è costituita:

dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

da un direttore di ufficio di grado 5° o 6° della Direzione generale stessa, membro;

da un ispettore generale o da un direttore superiore dell'Amministrazione penitenziaria, membro.

Sono membri supplenti un direttore di ufficio e un ispettore generale o un direttore superiore.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale, di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°.

Art. 105.

Ricorso contro il provvedimento di censura o di riduzione di stipendio.

Il funzionario che ricorre contro il provvedimento di censura o di riduzione dello stipendio, preveduto dall'articolo 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione di disciplina.

Art. 106.

Allontanamento temporaneo di funzionari dall'Istituto in caso di gravi mancanze.

Nei casi urgenti di gravi mancanze che possono compromettere la disciplina e l'ordine dell'Istituto, il direttore e i funzionari ispettivi nell'esercizio delle loro funzioni possono disporre l'allontanamento immediato del funzionario dall'Istituto e riferiscono d'urgenza al Ministero.

CAPO VI.

ASPETTATIVE E CONGEDI

Art. 107.

Aspettativa - Riassunzione del servizio.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il funzionario è tenuto a riassumere servizio, senza bisogno di preavviso, allo scadere del periodo di aspettativa da qualsiasi motivo determinata.

La riassunzione deve effettuarsi nell'ultima residenza del funzionario, salvo che l'Amministrazione non ne abbia stabilita una nuova.

Art. 108.

Concessione dei congedi.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i congedi di durata non superiore a 15 giorni sono conceduti dal direttore dell'Istituto.

I congedi da 16 a 30 giorni sono conceduti dai procuratori generali del Re presso le Corti di appello nella cui giurisdizione trovasi l'Istituto nel quale il funzionario presta servizio.

Il congedo straordinario e il congedo per contrarre matrimonio preveduto dal R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1334, sono conceduti dal Ministero.

La concessione dei congedi ai direttori e agli ispettori, per qualunque durata, è riservata al Ministero.

Salvo casi eccezionali, valutabili dal Ministero, i congedi al personale di educazione e a quello di sorveglianza negli istituti per minori non possono essere conceduti durante l'anno scolastico.

Art. 109.

Domande di congedo.

Il congedo ordinario può essere conceduto anche in seguito a domanda verbale.

Il congedo straordinario è conceduto soltanto in base a domanda scritta. Questa è trasmessa per via gerarchica unitamente al rapporto motivato prescritto dall'art. 95, secondo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 110.

Presentazione delle domande di congedo.

Salvi i casi di urgenza, le domande di congedo sono presentate per via gerarchica dai direttori per il tramite delle procure generali, e dai funzionari inferiori per il tramite del direttore.

Art. 111.

Comunicazione al Ministero delle concessioni di congedi.

Le procure generali del Re e i direttori dànno immediata comunicazione al Ministero di ogni concessione di congedi. Successivamente comunicano altresì il giorno dal quale il funzionario ha incominciato a fruire della licenza e quello in cui ha fatto ritorno in sede.

Ogni funzionario è tenuto a indicare all'autorità che ha conceduto il congedo quale è il suo recapito durante il congedo stesso.

Art. 112.

Frazionamento dei congedi.

I congedi ordinari possono dividersi in due periodi. Il Ministero può consentire un maggiore frazionamento in considerazione di circostanze speciali.

Il congedo può essere revocato o interrotto, per motivi di servizio o disciplinari, dalle autorità che l'hanno conceduto.

CAPO VII.

DIMISSIONI - DISPENSE

Art. 113.

Presentazione e ritiro delle dimissioni volontarie.

Per le dimissioni dall'ufficio valgono le norme indicate negli articoli 46 a 50 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Le volontarie dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per via gerarchica con dichiarazione scritta, firmata e datata dall'interessato.

Il ritiro delle dimissioni non è ammesso quando pervenga all'Amministrazione dopo che il decreto di accettazione è stato registrato dalla Corte dei conti.

Art. 114.
Procedimento di dispensa.

Per la dispensa dal servizio valgono le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

Il Ministro promuove il procedimento di dispensa o di sua iniziativa o su proposta motivata del procuratore generale del Re competente.

Art. 115.
Motivi di dispensa - Contestazione.

Al funzionario proposto per la dispensa dal servizio sono contestati i motivi della proposta ed è fissato un termine di almeno 15 giorni perchè presenti, se crede, le sue deduzioni.

Al funzionario proposto per la dispensa dal servizio ai sensi dei comma 1° e 3° dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente, è data tempestiva notizia del giorno fissato per la riunione del Consiglio d'amministrazione.

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 116.
Diritto all'alloggio.

Hanno diritto all'alloggio gratuito nei locali di pertinenza del patrimonio dello Stato in uso alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o, in difetto, alla indennità indicata nella tabella *C*, allegata al presente regolamento, i funzionari di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena titolari o reggenti di direzioni.

I censori e, nelle sedi indicate nella tabella *B*, i funzionari amministrativi e di educazione e il personale aggregato hanno diritto, nei limiti delle presenti disponibilità, all'alloggio gratuito nel fabbricato dello stabilimento.

L'alloggio dei censori è arredato con i mobili indicati nella tabella *D*.

Se sono disponibili alloggi demaniali, previa assegnazione degli alloggi gratuiti di cui ai precedenti comma, è in facoltà dell'Amministrazione di concedere tali alloggi, anche per le sedi non comprese nella tabella *B*, al vice direttore, al sanitario e al cappellano di quegli Istituti, pei quali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, sia necessaria, per il servizio, la presenza continua dei funzionari suddetti.

Tale concessione è subordinata al pagamento di un canone, da parte dell'utente dell'alloggio, per un ammontare uguale al sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.

Il canone di cui al precedente comma dovrà essere versato mensilmente, a cura dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, alle sezioni di tesoreria provinciale con applicazione al capitolo 1 « Redditi dei terreni e dei fabbricati del demanio ».

Art. 117.
Esecuzione delle ordinanze di trasferimento.

Ai direttori è inibito trattenere in servizio il personale dipendente oltre il termine stabilito dalle singole ordinanze di trasferimento.

Art. 118.
Uniforme di servizio.

Il personale previsto dal presente regolamento ha l'obbligo di indossare in servizio la uniforme prescritta dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, e successive modificazioni.

Art. 119.
Disposizioni finali.

Per quanto non è specialmente contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni generali vigenti per i funzionari civili dello Stato.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLE ALLEGATE

TABELLA *A*
(R. D. 4-4-1935, n. 497; RR. DD. 16-11-1938 nn. 1797-1798; R. D. 4-4-1939, n. 691).

Tabella del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

N. 1 - *Ruolo amministrativo* (Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Ispettori generali	3
6°	Ispettori e direttori superiori	13
7°	Direttori di 1ª classe	40
8°	Direttori di 2ª classe	48
9°	Primi segretari	44
10°	Segretari	47
11°	Vice segretari	
	Totale	195

N. 2 - *Ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari* (Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Ispettore generale alienista	1
6°	Ispettore e direttore superiore alienista	1
7°	Direttori di 1ª classe alienisti	2
8°	Direttori di 2ª classe alienisti	3
9°	Medici primari alienisti	6
10°	Medici alienisti	14
11°	Medici assistenti alienisti	
	Totale	27

N. 3 - *Ruolo ispettivo tecnico industriale e agricolo*

(Gruppo *A*)

Grado		N. dei posti
5°, 6°, 7°, 8°	Ispettore tecnico industriale (1)	1
6°, 7°, 8°	Ispettore agricolo	1
	Totale	2

N. 4 - *Ruolo di ragioneria* (Gruppo *B*)

Grado		N. dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	26
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	33
9°	Primi ragionieri	58
10°	Ragionieri	63
11°	Vice ragionieri	
	Totale	180

N. 5 - *Ruolo di educazione* (Gruppo *B*)

Grado		N. dei posti
8°	Censori	25
9°	Vice censori	55
10°	Istitutori	80
11°	Istitutori aggiunti	
	Totale	160

N. 6 - *Ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli*

(Gruppo *B*) (2)

Grado		N. dei posti
8°	Capo tecnico principale	1
9°	Primo capo tecnico	2
10°	Capi tecnici	5
11°	Capi tecnici aggiunti	
	Totale	8

N. 7 - *Ruolo transitorio del personale delle nuove provincie*

(Gruppo *A* e *B*)

Grado		N. dei posti
7°	Medico provinciale con trattamento similare ai medici provinciali dell'interno (art. 10 R. decreto 14 novembre 1926, n. 2176)	1
10°	Istitutore (da assorbirsi con la promozione a censore)	1
	Totale	2

(1) Il posto di grado 5° con qualifica di ispettore generale per il personale tecnico industriale ha carattere transitorio e *ad personam*.

(2) Resta scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato (art. 20 R. decreto 4 aprile 1935, n. 497).

N. 8 - *Ruolo d'ordine* (Gruppo *C*)

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	18
12°	Applicati	31
13°	Alunni d'ordine	7
	Totale	70

N. 9 - *Ruolo di sorveglianza* (Gruppo *C*)

Grado		N. dei posti
10°	Assistenti di 1ª classe	25
11°	Assistenti di 2ª classe	45
12°	Assistenti di 3ª classe	83
13°	Assistenti di 4ª classe	97
	Totale	250

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*
R. D. 15-7-1909, n. 541 (Art. 67)

Elenco degli stabilimenti nei quali ha diritto all'alloggio gratuito tutto il personale amministrativo, di educazione, ed aggregato.

1. Asinara - Casa penale.
2. Avigliano - Riformatorio giudiziario.
3. Bitti (Mamone) - Casa penale.
4. Capraia - Casa penale.
5. Castiadas - Casa penale.
6. Gorgona - Casa penale.
7. Isili - Casa penale.
8. Catanzaro - Centro rieducazione minorenni.
9. Cairo Montenotte - Casa rieducazione minorenni.
10. Deliceto - Casa rieducazione minorenni.
11. Montelupo Fiorentino - Manicomio giudiziario.
12. Nisida - Riformatorio giudiziario.
13. Pianosa - Sanatorio giudiziario.
14. Portolongone - Casa penale.
15. Procida - Casa penale.
16. Palermo - Centro rieducazione minorenni.
17. Parma - Casa rieducazione minorenni.
18. S. Stefano - Casa penale.
19. Sulmona - Casa penale.
20. Torino - Centro rieducazione minorenni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

TABELLA C
R. D. 27 febbraio 1921, n. [illegible].

Elenco delle località nelle quali ai titolari o reggenti di direzione è dovuta, in mancanza dell'alloggio, una corrispondente indennità.

Categoria	LOCALITÀ	Celibi o vedovi senza prole	Ammogliati senza prole o ammogliati o vedovi con prole di età inferiore ai sette anni	Ammogliati o vedovi con prole di età superiore ai sette anni
1	—	1.000	1.400	1.800
2	Lecce – Verona	800	1.300	1.500
3	—	750	1.200	1.400
4	—	700	1.100	1.300
5	Aversa – Pesaro – Potenza – Gerace – Livorno – Trapani.	650	1.000	1.200
6	—	600	900	1.100
7	Favignana - Nicastro - Volterra - Finalborgo - Milazzo - Vibo Valentia - Nuoro - Sarzana.	550	800	1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

TABELLA D
R. D. 24-3-1907. n. [illegible].

Oggetti ed arredi spettanti al censore avente diritto all'alloggio.

Letto di ferro, di modello uniforme unico con rete metallica.
Strapunto di crine vegetale di kg. 15.
Materasso di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 15 con guscio di tela di lino.
Guanciale di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 1, con guscio di tela di lino.
Due coperte di lana, o più, secondo il clima.
Copriletto di cotone.
Due lenzuola di tela di lino.
Federetta di tela di lino.
Asciugatoi di tela di lino.
Tavolino da notte impellicciato noce, con piano di cristallo.
Servizi igienici.
Attaccapanni.
Tavolino impellicciato noce.
Armadio impellicciato noce, per una persona.
Due sedie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

INDICE

Disposizioni preliminari.

CAPO I. — *Ammissioni all'impiego - Concorsi.*

CAPO II. — *Nomine.*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX, n. 126.

Autorizzazione al comune di Pola a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 25 febbraio 1939-XVIII, n. 504, con il quale il comune di Pola, appartenente alla classe *E*, fu autorizzato ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*, per riconosciute necessità di bilancio;
Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1940-XVIII, n. 500, con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa di classe *D*;
Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per la finanza locale, nella seduta del 27 dicembre 1940-XIX;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pola è autorizzato a mantenere in applicazione le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D* fino a tutto il 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX, n. 127.

Autorizzazione al comune di Vercelli a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Vercelli, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *E*, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore *D*;
Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità della civica Amministrazione;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Vercelli è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *D* fino a tutto l'anno 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi Scatraorzillo ed altri, nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Scatraorzillo, Fattore, Parco Fico, Parata, Strada Vecchia e Pizzo della Torre », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Maddalena e Matilde sorelle di Paolo, foglio di mappa 9, particelle 50 e 54, foglio di mappa 17, particelle 14, 25, 37, 49 e 52, per la superficie complessiva di Ha 7.09.74 e con l'imponibile di L. 808,65.

Il fondo « Scatraorzillo », confina: con la proprietà Natale Vito fu Antonio e Petrella Caterina fu Angelo, usufruttuari e Papa Antonio, Pasqua ed altri di Domenicantonio, proprietari, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, con la proprietà Abbate Caterina ed altri fu Francesco.

Il fondo « Fattore » confina: con la proprietà del comune di Cancello-Arnone, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni ed Antonio fu Pasquale, con la proprietà Caianiello Teresa di Ignazio maritata Gravante, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio.

Il fondo « Parco Fico » confina: con la strada comunale della « Torre », con la strada comunale della « Vecchia », con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli.

Il fondo « Parata » confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la strada comunale « Scafa Vecchia », con la proprietà Abbate Angelo fu Giovan Battista.

Il fondo « Strada Vecchia » confina: con la strada comunale della « Vecchia », con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco ed altri, con la proprietà Raimondo Giovannina fu Vincenzo.

Il fondo « Pizzo della Torre » confina: con la proprietà Abbate Angelo fu Giovan Battista, con la strada comunale « Pizzo della Torre », con la proprietà Parente Filomena di Francesco ed altri, con la proprietà Gravante Margherita ed altri fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Scatraorzillo », Fattore, Parco Fico, Parata, Strada Vecchia, Pizzo della Torre » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 18.000 (diciottomila) da essa afferta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 374. — D'ELIA

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1941-XIX.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima cooperativa di assicurazione « La Monferrina » in Casale Monferrato nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazioni;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, e la Società anonima cooperativa di assicurazione contro i danni dolosi arrecati ai vitigni « La Monferrina », con sede in Casale Monferrato, hanno deliberato di addivenire alla concentrazione dell'esercizio assicurativo di quest'ultima con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano alla « Reale mutua di assicurazioni »;

Ritenuto che la Società Reale mutua di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 20 novembre 1940-XIX per notaio Tenni di Casale Monferrato (repertorio n. 1604) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima cooperativa di assicurazione « La Monferrina », con sede in Casale Monferrato, nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, la quale è conseguentemente autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni dolosi arrecati ai vitigni nel territorio del Piemonte.

Art. 2.

È revocata alla Società anonima cooperativa di assicurazione « La Monferrina », con sede in Casale Monferrato, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1048)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Felice Misan, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Felice Misan, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Felice Misan, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giovanni Calcaterra.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Manlio Fabro.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1050)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Abramo Hassan fu Salomone, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Abramo Hassan fu Salomone, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Abramo Hassan fu Salomone, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Senise.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Compagnia Italiana Doks Olii Società Anonima (C.I.D.O.S.A.), con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia Italiana Doks Olii Società Anonima (C.I.D.O.S.A.) si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Italiana Doks Olii Società Anonima (C.I.D.O.S.A.), con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Carlo Puricelli.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1049)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima Magrini, con sede a Bergamo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Magrini, con sede a Bergamo;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 2 dicembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Magrini, con sede a Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta A. Recanati, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta A. Recanati, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta A. Recanati, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Carlo Nava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Compagnia italiana Produttori estratti concianti, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia italiana Produttori estratti concianti, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-VIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia italiana Produttori estratti concianti, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Fernando Monzocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Torcitura di Stivigliano, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Torcitura di Stivigliano, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Torcitura di Stivigliano, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. rag. Ambrogio Martinazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Rinaldo Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Tito Jannakaki, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Tito Jannakaki con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Tito Jannakaki, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Vito Morgese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società Pisaris, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Pisaris, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Pisaris, con sede a Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Giuseppe La Fortuna.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1052)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 gennaio 1941-XIX.
Autorizzazione al Comando federale della G.I.L. di Piacenza ad accettare una somma per la costituzione della « Fondazione Cooperativa di consumo di Ponte dell'Olio ».

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'ordine del giorno della S. A. Cooperativa di consumo di Ponte dell'Olio, con il quale l'assemblea generale straordinaria dei soci, riunitasi il 1° dicembre 1940-XIX, ha deliberato la conversione della somma di L. 6931,80 in titoli dello Stato — da rendere nominativi a favore della Gioventù italiana del Littorio di Piacenza — per la costituzione della « Fondazione Cooperativa di consumo di Ponte dell'Olio » il cui reddito dovrà essere utilizzato per l'invio ad una colonia marina o montana di un bambino di Ponte dell'Olio;

Decreta:

Il Comando federale della Gioventù italiana del Littorio di Piacenza è autorizzata ad accettare la somma di L. 6931,80 in titoli dello Stato e ad attenersi alle condizioni specificate nell'ordine del giorno su menzionato.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie II, n. 611186, di L. 270 rilasciata dalle Esattorie del Governatorato di Roma in data 5 aprile 1937, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Angelelli Gregorio fu Angelo, secondo l'art. 482/3 fabbricati del comune di Roma con delega allo stesso Angelelli Gregorio fu Angelo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VIII, n. 976483, di L. 83 rilasciata dall'Esattoria di Avellino in data 17 giugno 1940 per il versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Imbimbo Amelia fu Pellegrino secondo l'art. 75 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Testa Nicoletta di Gerardo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di serie II, n. 321097, di L. 232, e di serie III, n. 950536, di L. 116, rilasciate dall'Esattoria di Orte in data 30 giugno 1937 e 27 agosto 1937 per il versamento della 2ª e 3ª rata (la prima) e della 4ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lannaioli Angelo di Ignazio secondo l'art. 5 del ruolo terreni del comune di Bassanello con delega a Lannaioli Angelo di Ignazio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di serie V, n. 816720 di L. 167, rilasciata il 29 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Ribera per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testone Baldassare ed Anna fu Ignazio, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Ribera, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito a Marsala Angelo da Sciacca.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 78.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di serie I, n. 177497 di L. 936, serie III, n. 506428 di L. 932, serie II, n. 756540 di L. 466, serie V, n. 167237 di L. 466 rilasciate dall'Esattoria comunale di Caltagirone il 30 marzo 1937, 28 giugno 1937, 31 agosto 1937 ed il 21 ottobre 1937, per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Garra Giuseppe fu Vincenzo secondo l'art. 889/14941 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Garra Giuseppe fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di serie V, n. 866101 e n. 866102 rispettivamente di L. 185 e di L. 105 rilasciate il 18 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Termini Imerese per il versamento della prima rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fasone Rosalia fu Filippo ved. Fasone secondo l'art. 110 del ruolo terreni del comune di Termini Imerese (la prima) e dalla ditta Fasone Salvatore fu Vincenzo secondo l'art. 113-75 del ruolo terreni dello stesso Comune (la seconda), entrambi con delega a favore di Fasone Filippo fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie II, n. 175409, serie III, n. 165754 e serie III, n. 165845 dell'importo di L. 133,50 la prima, e L. 133,30 le altre, rilasciate rispettivamente il 29 marzo, 19 aprile e 22 luglio 1937 dall'Esattoria di Rufina, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martelli Pasquale e Tommaso 7/10 Raffaello Eufemia e Natalina 3/10 fu Giuseppe, per l'art. 107 fabbricati con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, a favore di Martelli Pasquale fu Giuseppe nelle prime due e Martelli Pasquale e Tommaso fu Giuseppe-Rufina nell'ultima.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di serie V, n. 80944, di L. 700 rilasciata dall'Esattoria comunale di Albi per il versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Seta Francesco fu Enrico, secondo l'art. 4 del ruolo terreni di detto Comune con delega a De Seta Francesco fu Enrico per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di serie VII, n. 700870 di L. 200 rilasciata il 24 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Trapani per il versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Li Causi Elisabetta fu Salvatore secondo l'art. 116 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Li Causi Elisabetta fu Salvatore per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 83.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale Serie II, n. 92818 di L. 116,66 rilasciata il 24 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno per il versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Brondi Gemma fu Gaetano in Vivaldi, secondo l'art. 1004 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Vivaldi Ines di Oreste per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: Potenza.

(289)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3569 - Data: 9 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto Intestazione: Intelligente Angelo fu Pietro Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4558 Data: 8 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino Intestazione: Barbarisi Andrea fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1892 - Data: 2 febbraio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì - Intestazione: Matteucci Egisto di Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58545 Data: 8 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino Intestazione: Missola Luigi fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 981 Data: 17 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo Intestazione: Nicolosi Gioacchino fu G. Battista Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3910 - Data: 23 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rossi Ferdinando fu Michele Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23232 Data: 27 luglio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova Intestazione: Paccagnella Iolanda di Giordano in Pavan Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2389 Data: 26 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze Intestazione: Sassi Alfredo fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4456 - Data: 14 dicembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia Intestazione: Schichan Federico fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Data: 24 agosto 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento Intestazione: Banca Agricola Commerciale di Licata - Titoli del Debito pubblico: Obb. Ferr. 3 %, Serie B, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 - Data: 22 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano Intestazione: Masherpa Emanuele fu Pietro Titoli del Debito pubblico: una cartella di Rend. 5 %, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: Potenza

(907)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei cambi e dei titoli del 18 marzo 1941-XIX - N. 64

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	18,90
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,57
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,0751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,08	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,725
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% Lordo	52,125
Id. 5,00% (1935)	92,175
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,60
Id. Id. 5,00% (1936)	94,175
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,125
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,875
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,075
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,025

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale del Personale della Previdenza e del Collocamento
Divisione Assicurazioni

Svincolo della cauzione costituita dai liquidatori della Società anonima di assicurazione « La Prudenza » in Milano

(1ª *pubblicazione*).

I liquidatori della Società anonima di assicurazione « La Prudenza », con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 19, hanno chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essersi estinto ogni rischio e per essere stato liquidato ogni impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve

far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia pure in forma legale, ai liquidatori della Società predetta signori Rozzi Mario e gr. uff. Ermanno Mentaschi.

(1858)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo al prezzo dei rottami da forno e delle torniture di ferro, acciaio e ghisa

A pagina 1125 e 1126 della *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1941 devono essere apportate le seguenti correzioni:

1°) *Sicilia*:

Categoria 5 - Tornitura di ferro acciaio nuova fresca, pulita priva di materie eterogenee, non in blocchi: invece di L. 14,85 si rettifica in L. 14,35 al quintale.

2°) *Tornitura di ghisa*:

Tornitura di ghisa lievemente ossidata, non agglomerata, priva di materie eterogenee: invece di L. 22 si rettifica in L. 23 al quintale.

(1075)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castellarano (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 5 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori geom. Manlio Lazzarini e dott. Guido Alessandrini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano (Reggio Emilia), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1061)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Castellarano (Reggio Emilia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Pierino Benassi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano (Reggio Emilia), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1062)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede nel comune di Capaci (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 31 marzo 1939-XVII, con il quale il dott. Filippo Giganti è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonino Bevilacqua di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, avente sede nel comune di Capaci (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Filippo Giganti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(946)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.